SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 gennaio 1989 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 620.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, in Vimercate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Vimercate una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per:

montatore e riparatore di apparecchi radio-tv (triennale): due sezioni;
elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale): due sezioni.

Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:

congegnatore meccanico (triennale): due sezioni.

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; conversazione tecnica in lingua estera; elettrotecnica, radioelettronica e videotecnica; misurazioni elettriche, elettroniche e videotecniche; tecnologia delle costruzioni elettroniche e disegno relativo; esercitazioni pratiche e collaudi; tecnologia meccanica, laboratorio tecnologico, meccanica applicata; esercitazioni pratiche nei reparti di lavorazione; disegno tecnico ed elementi di tecnologia meccanica; elettrotecnica misurazioni elettriche impianti elettrici costruzioni elettromeccaniche; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.402.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Vimercate ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 380

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI VIMERCATE.

Due sezioni di montatore e riparatore di apparecchi radio-tv (triennale);

Due sezioni di elettricista installatore ed elettromeccanico (triennale);

Due sezioni di congegnatore meccanico (triennale);
per complessive diciotto classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	20
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	(*) 16
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	3
7) Ausiliari	10

(*) Di cui un ITP assegnato all'ufficio tecnico.

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive 22 ore settimanali.

9) Incarichi d'insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive 46 ore settimanali.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

89G0006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1988, n. **563**.

Elevazione della scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e pena per adulti a rango di sede dirigenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro;

Atteso che il nuovo ordinamento penitenziario, ispirato alla duplice esigenza di rendere più umana l'esecuzione della pena e di favorire il recupero sociale del detenuto, richiede agli operatori penitenziari una sempre maggiore professionalità ed un costante aggiornamento delle metodologie di trattamento;

Considerato che per rispondere alle predette esigenze, con decreto ministeriale 2 gennaio 1984, è stata istituita presso l'Amministrazione penitenziaria la scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e che a quest'ultima bisogna assicurare una più stabile organizzazione amministrativo-contabile nonché la preposizione di un funzionario di livello dirigenziale;

Considerato che occorre pertanto modificare la tabella IV, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, già modificata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483, istituendo nella qualifica di primo dirigente un posto di funzione per il direttore della scuola di formazione per il personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e contemporaneamente riducendo di una unità i posti di funzione per direttore degli istituti di prevenzione e pena per minorenni;

Considerato che il presente decreto non aggrava l'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia;

Sentito il Consiglio di Stato, il quale nell'adunanza generale del 29 marzo 1988 ha espresso parere favorevole;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, il quale ha espresso parere favorevole;

EMANA

il seguente decreto:

La scuola di formazione del personale civile degli istituti di prevenzione e pena per adulti è elevata a rango di sede dirigenziale e, pertanto, la tabella IV, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, già modificata con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483, è sostituita dall'allegata tabella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1988

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio, n. 20

ALLEGATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Quadro *B*

Dirigenti degli istituti di prevenzione e di pena

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	13	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	4
			Ispettore distrettuale	9
E	Primo dirigente	44	Direttore degli istituti di prevenzione e pena e dei centri di rieducazione per minorenni di particolare importanza	32
			Vice consigliere ministeriale	2
			Primo dirigente addetto con funzioni vicarie e di collaborazione presso gli uffici dell'ispettore distrettuale	9
			Primo dirigente direttore della scuola di formazione per il personale civile degli istituti di prevenzione e di pena per adulti	1
		57		

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

89G0008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 dicembre 1988.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di una tariffa di capitalizzazione finanziaria, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 22 dicembre 1987, 21 gennaio 1988, 15 febbraio 1988, 18 aprile 1988, 21 aprile 1988, 26 aprile 1988, 6 maggio 1988, 13 maggio 1988, 20 maggio 1988, 23 maggio 1988, 4 luglio 1988 e 14 luglio 1988, della società Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle condizioni speciali di polizza e di una tariffa di capitalizzazione;

Viste le lettere in data 17 maggio 1988, n. 821770, 7 luglio 1988, n. 822244, 19 luglio 1988, n. 823319, 23 agosto 1988, n. 822609, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, condizioni speciali di polizza e la tariffa di capitalizzazione, presentate dalla società Fideuram - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di capitalizzazione per il pagamento certo ad un'epoca prestabilita di un capitale rivalutabile annualmente contro versamento di un premio unico;

2) condizioni generali del contratto di capitalizzazione;

3) condizioni speciali applicabili al contratto di capitalizzazione denominato «certificato di capitalizzazione Fideuram», comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita;

4) regolamento della gestione speciale «Capitalizzazione Fideuram»;

5) tariffa n. 313 - assicurazione mista a premio unico, con premi e prestazioni espressi in franchi svizzeri;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopraindicata tariffa n. 313;

7) regolamento della gestione speciale VALFO 1;

8) tariffa n. 314 - assicurazione mista a premio unico con premi e prestazioni espressi in marchi tedeschi;

9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della sopraindicata tariffa n. 314;

10) regolamento della gestione speciale VALFO 2;

11) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale, per contratti emessi in forma collettiva stipulati con la Fendac e la Faiat, in qualità di coassicurative non delegatarie;

12) tariffa n. 103 - assicurazione vita intera a premio annuo costante temporaneo con rivalutazione annua del capitale: tassi di premio di tariffa di 1ª classe - importo non superiore a L. 1.000.000 e di 2ª classe - importo superiore a L. 1.000.000;

13) addizionali di frazionamento applicabili al premio annuo per rateazione del premio diversa da annuale;

14) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alla sopracitata tariffa n. 103;

15) condizioni speciali di polizza applicabili a contratti stipulati in tariffa n. 113;

16) condizioni particolari di assicurazione regolanti il versamento di premio aggiuntivi sulle polizze emesse nelle forme «vita intera a premio annuo temporaneo» e «vita intera a premio unico».

Art. 2.

Per i contratti emessi nelle forme tariffarie approvate nei punti 5) e 8) di cui al precedente punto 1, la Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., dovrà disporre per l'intero periodo contrattuale di attività a copertura espresse rispettivamente in franchi svizzeri e marchi tedeschi.

La società predetta dovrà inoltre evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Roma, addì 5 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0027

DECRETO 5 dicembre 1988.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, di un tasso di premio medio per l'assicurazione di gruppo temporanea per il caso di morte, di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Assicurazioni generali S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali n. 14803 dell'11 marzo 1983, n. 17143 del 10 giugno 1987, n. 17188 del 2 luglio 1987, con i quali sono state approvate tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalle Assicurazioni generali S.p.a.;

Viste le domande in data 5 e 25 maggio 1988 e la successiva integrazione in data 3 agosto 1988 delle Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni speciali di polizza, di un tasso di premio medio per l'assicurazione di gruppo temporanea per il caso di morte, di una tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione degli analoghi prodotti in vigore;

Viste le lettere in data 1° agosto 1988, n. 822456 e 10 novembre 1988, n. 823085, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti nuove condizioni speciali di polizza, un tasso di premio medio per l'assicurazione di gruppo temporanea per il caso di morte e una tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, in sostituzione degli analoghi prodotti approvati con i decreti a fianco di ciascuno indicati, presentati dalla società Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni speciali di polizza delle tariffe numeri 9RIV e 9FRIV - assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile su di una testa, rispettivamente maschile e femminile (sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 10 giugno 1987, n. 17143);

2) condizioni speciali di polizza delle tariffe 9 (m.a.g.) RIV e 9F (m.a.g.) RIV - assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile su di una testa, rispettivamente maschile o femminile, pagabile in modo certo per 5 o 10 anni (sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 10 giugno 1987, n. 17143);

3) condizioni speciali di polizza della tariffa n. 10RIV - assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, interamente reversibile a favore della testa sopravvivente (sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 10 giugno 1987, n. 17143);

4) tasso di premio medio per l'assicurazione monoannuale temporanea per il caso di morte, emessa in forma collettiva, da utilizzare esclusivamente a copertura di piani di accumulazione di un particolare fondo comune di investimento mobiliare, denominato «Sicurvita» (sostitutivo dell'analogo approvato con decreto ministeriale del 2 luglio 1987, n. 17188);

5) tariffa n. 11R-RIV (DIP) - assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico puro, con controassicurazione e con rivalutazione annua della prestazione da utilizzare esclusivamente a favore dei dipendenti, degli ex dipendenti in quiescenza e degli agenti

monomandatari della società Assicurazioni generali, nonché dei dipendenti delle società Aurora assicurazioni S.p.a., La Carnica assicurazioni, Navale assicurazioni S.p.a., Trieste e Venezia assicurazioni e Unione mediterranea di sicurtà, Società per azioni, in quanto appartenenti al gruppo Assicurazioni generali (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 11 marzo 1983, n. 14803);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, approvato con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, da applicare alla sopracitata tariffa n. 11R-RIV (DIP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0028

DECRETO 12 dicembre 1988.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza di produzione Luxo italiana, non conforme alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta UPIM, in Milano, corso Buenos Aires, 21;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione IMQ n. 1255 del 28 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163137 in data 28 settembre 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Luxo italiana, con sede in Presezzo (Bergamo) e UPIM, magazzino in Milano, corso Buenos Aires, 21;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Luxo italiana, a causa della non conformità dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione mobile, utilizzante lampade ad incandescenza E 27, sprovvisto di marchio di fabbrica e marchio commerciale (riferimento del rivenditore 4102.00).

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Luxo italiana, con sede in Presezzo (Bergamo) via delle More, nonché la ditta rivenditrice UPIM, con magazzino in Milano, corso Buenos Aires, 21, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1225

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4102.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Luxo italiana, via delle More, 21 - 24030 Presezzo (Bergamo).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E27.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3) - (Rapporto di prova n. 04S0 128).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta.

Milano, 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nell'apparecchio, durante le normali condizioni d'impiego, le sovratemperature riscontrate risultano superiori a quelle massime ammesse;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

Nessuna osservazione.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

89A0008

DECRETO 12 dicembre 1988.

Divieto di commercializzazione di apparecchi di illuminazione mobili utilizzanti lampade ad incandescenza di produzione Stilplast, non conforme alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista all'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988, il materiale elettrico più avanti indicato, è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato di Milano, presso la ditta UPIM, in Milano, corso Buenos Aires, 21;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 al presente decreto (relazioni IMQ n. 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1230 e n. 1234 in data 28 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con note n. 163117, 163122, 163118, 163119, 163120, 163121, 163123 in data 23 settembre 1988 e n. 163132 in data 28 settembre 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Stilplast con sede in Senago (Milano), e UPIM - magazzino in corso Buenos Aires, 21, Milano;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabricazione Stilplast, a causa della non conformità dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchi di illuminazione mobili, utilizzanti lampade ad incandescenza (riferimenti del rivenditore n. 4134.00, n. 4216.00, n. 4204.00, n. 4117.00, n. 4142.00, n. 4211.00, n. 4201.00, n. 4133.00).

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Stilplast, con sede in Senago (Milano) nonché la ditta rivenditrice UPIM, con magazzino in Milano, corso Buenos Aires, 21, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1218

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiali e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4134.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Stilplast, viale Europa 4/*B* - 4/*C* - 20030 Senago (Milano).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3 e 4) - (Rapporto di prova n. 04S0123).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio in esame risulta sprovvisto del dispositivo di ancoraggio;

d) L'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento non è adeguato in quanto i collegamenti interni attraversano aperture con spigoli vivi e sono in contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada e delle parti costituenti l'apparecchio stesso;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) Nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

ALLEGATO 2

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1220

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4216.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Stilplast, viale Europa 4/*B* - 4/*C* - 20030 Senago (Milano).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3 e 4) - (Rapporto di prova n. 04S0118).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, - disegni, - tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

l'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nell'apparecchio durante le condizioni normali d'impiego si riscontrano sovratemperature superiori a quelle massime ammesse;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) L'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

Nessuna osservazione.

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio delle parti costituenti l'apparecchio stesso;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nell'apparecchio durante le condizioni di sovraccarico previste si riscontrano sovratemperature superiori a quelle massime ammesse.

ALLEGATO 3

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1221

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4204.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Stilplast, viale Europa 4/*B* - 4/*C* - 20030 Senago (Milano).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3 e 4) - (Rapporto di prova n. 04S0126).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nell'apparecchio durante le normali condizioni d'impiego le sovratemperature riscontrate risultano superiori a quelle massime ammesse;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

Nessuna osservazione;

3) *Protezione dai pericoli derivanti dall'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada; inoltre l'apparecchio stesso non presenta adeguata stabilità;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nell'apparecchio durante le condizioni di sovraccarico previste nella posizione di ribaltamento le sovratemperature riscontrate risultano superiori a quelle massime ammesse.

ALLEGATO 4

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1222

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4117.00 campana notte.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Stilplast, viale Europa 4/*B* - 4/*C* - 20030 Senago (Milano).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3 e 4) - (Rapporto di prova n. 04S0122).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

l'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

Risultato:

nell'apparecchio durante le normali condizioni d'impiego si riscontrano sovratemperature superiori a quelle massime ammesse;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

Nessuna osservazione.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada; inoltre l'apparecchio non risulta avere un'adeguata stabilità;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare paricolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nell'apparecchio nelle condizioni di sovraccarico previste, nella posizione di ribaltamento, si riscontrano sovratemperature superiori a quelle massime ammesse.

ALLEGATO 5

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1223

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4142.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Stilplast, viale Europa 4/*B* - 4/*C* - 20030 Senago (Milano).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2 e 3) - (Rapporto di prova n. 04S0116).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collocamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nell'apparecchio, durante le normali condizioni d'impiego, le sovratemperature riscontrate risultano superiori a quelle massime ammesse;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento non è adeguato in quanto i collegamenti interni passano attraverso aperture con spigoli vivi e sono in contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

b) Sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

ALLEGATO 6

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1224

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4133.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Stilplast, viale Europa 4/*B* - 4/*C* - 20030 Senago (Milano).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E27.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: Non conforme (Vedasi a pagg. 2, 3 e 4) - (Rapporto di prova n. 04S0119).

Questa relazione è composta da: cinque pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), semprechè esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

nell'apparecchio, durante le normali condizioni d'impiego, le sovratemperature riscontrate risultano superiori a quelle massime ammesse;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni risulta a contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada; inoltre l'apparecchio non risulta avere un'adeguata stabilità;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

ALLEGATO 7

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1230

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dello scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4211.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Stilplast, viale Europa 4/*B* - 4/*C* - 20030 Senago (Milano).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle Norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: Non conforme (Vedasi a pagg. 2, 3 e 4) - (Rapporto di prova n. 04S0124).

Questa relazione è composta da: cinque pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), semprechè esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

Nell'apparecchio in esame l'isolamento non è proporzionato alle sollecitazioni previste in quanto i cavi attraversano parti metalliche accessibili sprovviste di boccole.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

ALLEGATO 8

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1234

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4201.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Stilplast, viale Europa 4/*B* - 4/*C* - 20030 Senago (Milano).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle Norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: Non conforme (vedasi a pagg. 2, 3 e 4) - (Rapporto di prova n. 04SO120).

Questa relazione è composta da: cinque pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o atri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo:

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio in esame risulta sprovvisto del dispositivo di ancoraggio;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento non è adeguato in quanto i collegamenti interni non risultano protetti alle sollecitazioni previste nel punto di collegamento del portalampada; inoltre sono in contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada; inoltre l'apparecchio non risulta avere una adeguata stabilità;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

La sovratemperatura che si riscontra nella posizione di ribaltamento è superiore al limite ammesso.

89A0013

DECRETO 12 dicembre 1988.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione decorativo con nicchia munita di nove lampade pisello di produzione Dalla Libera Sergio e C., non conforme alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta Nicolini Luciano - Banco ambulante, piazza del Santo, Padova;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazioni IMQ n. 1213 del 18 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163103 in data 12 agosto 1988 e n. 163132 in data 28 settembre 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Dalla Libera Sergio e C., con sede in Vigonza (Padova), e Nicolini Luciano - Banco ambulante in piazza del Santo, Padova;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Dalla Libera Sergio e C., avente sede in Vigonza (Padova), a causa della non conformità dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante S. Antonio con in braccio Gesù bambino, supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di nove lampade pisello con soggetti.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Dalla Libera Sergio e C., con sede in Vigonza (Padova), nonché la ditta rivenditrice Nicolini Luciano avente sede a Padova, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1213

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che: on siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma — Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria commercio e artigianato di Padova il 4 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione decorativo munito di lampade pisello.

Modello: (non indicato).

Rivenditore: Nicolini Luciano - Banco ambulante, piazza del Santo - 35100 Padova.

Costruttore: Dalla Libera Sergio & C. S.n.c., via Barbarigo, 13 - 35010 Vigonza (Padova) - Marchio di fabbrica: «DLS».

Descrizione: apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante S. Antonio con in braccio Gesù bambino supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di 9 lampade pisello con soggetti.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle Norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e delle Norme CEI 34-9/XI-1976 «Catene luminose funzionanti con lampade pisello» - Variante VI.

4. DATA DELLA FINE PROVE: 30 giugno 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4) - (Rapporto di prova n. 04S0112).

Questa relazione è composta da: 6 pagine, — disegni, — tabelle — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 18 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), semprechè esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione di pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

l'apparecchio non è protetto dal pericolo derivato da contatti diretti in quanto le parti in tensione sono accessibili;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento del cavo interno è inadeguato inoltre sono accessibili parti in tensione.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

l'apparecchio è sprovvisto di dispositivo di ancoraggio del cavo di alimentazione;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è realizzato con materiali non resistenti al fuoco;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

89A0009

DECRETO 12 dicembre 1988.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione decorativo con nicchia munita di undici lampade pisello di produzione Dalla Libera Sergio e C., non conforme alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 29 aprile 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Padova, presso la ditta S.p.a. Antoniana di Padova;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazioni IMQ n. 1214 del 18 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163105 in data 12 agosto 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Dalla Libera Sergio e C., con sede in Vigonza (Padova) e S.p.a. Antoniana, con sede in Padova;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Dalla Libera Sergio e C., avente sede in Vigonza (Padova), a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante S. Antonio con in braccio Gesù bambino, supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di undici lampade pisello con soggetti.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Dalla Libera Sergio e C., con sede in Vigonza (Padova), nonché la ditta rivenditrice S.p.a. Antoniana, avente sede a Padova, piazza del Santo, 1, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1214

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria commercio e artigianato di Padova il 4 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione decorativo munito di lampade pisello.

Modello: (non indicato).

Rivenditore: Antoniana S.p.a. - Negozio, piazza del Santo, 1, 35100 Padova.

Costruttore: Dalla Libera Sergio & C. S.n.c., via Barbarigo, 13 - 35010 Vigonza (Padova) - Marchio di fabbrica: «DLS».

Descrizione: apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante S. Antonio con in braccio Gesù bambino supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di 11 lampade pisello con soggetti.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle Norme CEI 34-21 II Ed. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e delle Norme CEI 34-9/XI-1976 «Catene luminose funzionanti con lampade pisello» - Variante VI.

4. DATA DELLA FINE PROVE: 30 giugno 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4) - (Rapporto di prova n. 04SO113).

Questa relazione è composta da: 6 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 18 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:
L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:
Nessuna osservazione.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:
Le parti componenti dell'apparecchio (spina e cavo) non sono costruite in modo da poter essere collegate in maniera sicura ed adeguata.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:
L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione di pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:
L'apparecchio non è protetto dal pericolo derivato da contatti diretti in quanto le parti in tensione sono accessibili;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:
Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento del cavo è inadeguato inoltre sono accessibili parti in tensione.

3) - *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

Risultato:

L'apparecchio è sprovvisto di dispositivo di ancoraggio del cavo di alimentazione;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è realizzato con materiali non resistenti al fuoco;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

89A0010

DECRETO 12 dicembre 1988.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione decorativo con nicchia munita di undici lampade pisello di produzione Dalla Libera Sergio e C., non conforme alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 29 aprile 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Padova, presso la ditta Carli Armida, Padova, via Belludi, 48;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazione IMQ n. 1211 del 18 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163104 in data 12 agosto 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Dalla Libera Sergio e C., con sede in Vigonza (Padova) e Carli Armida, con sede in Padova;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Dalla Libera Sergio e C., avente sede in Vigonza (Padova), a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante S. Antonio con in braccio Gesù bambino, supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di undici lampade pisello con soggetti.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Dalla Libera Sergio e C., con sede in Vigonza (Padova), nonché la ditta rivenditrice Carli Armida, avente sede a Padova, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1211

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Padova il 4 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione decorativo munito di lampade pisello.

Modello: (non indicato).

Rivenditore: Carli Armida, via L. Belludi, 48, 35100 Padova.

Costruttore: Dalla Libera Sergio & C. S.n.c., via Barbarigo, 13 - 35010 Vigonza (Padova) - Marchio di fabbrica: «DLS».

Descrizione: apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante S. Antonio con in braccio Gesù bambino supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di 11 lampade pisello con soggetti.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle Norme CEI 34-21 II Ed. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e delle Norme CEI 34-9/XI-1976 «Catene luminose funzionanti con lampade pisello» - Variante VI.

4. DATA DELLA FINE PROVE: 30 giugno 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4) - (Rapporto di prova n. 04SO111).

Questa relazione è composta da: 6 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 18 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:
L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa.

Requisito:
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:
Nessuna osservazione.

Requisito:
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:
Nessuna osservazione.

Requisito:
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:
L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione di pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:
L'apparecchio non è protetto dal pericolo derivato da contatti diretti in quanto le parti in tensione sono accessibili;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:
Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:
Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:
L'isolamento del cavo interno è inadeguato inoltre sono accessibili parti in tensione.

3) - *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

Risultato:

L'apparecchio è sprovvisto di dispositivo di ancoraggio del cavo di alimentazione;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è realizzato con materiali non resistenti al fuoco;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

89A0011

DECRETO 12 dicembre 1988.

Divieto di commercializzazione di apparecchio di illuminazione decorativo con nicchia munita di nove lampade pisello di produzione Arplast S.n.c., non conforme alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta Pittarello Loredana - Banco ambulante, via Belludi, Padova;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità — IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 al presente decreto (relazioni IMQ n. 1212 del 18 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163102 in data 12 agosto 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Arplast S.n.c. di Dalla Libera Gianfranco, con sede in Vigonza (Padova) e Pittarello Loredana - Banco ambulante in via Belludi - Padova;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Arplast S.n.c., con sede in Peraga di Vigonza (Padova), a causa della non conformità dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante S. Antonio con in braccio Gesù bambino, supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di nove lampade pisello con soggetti.

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Arplast S.n.c., con sede in Peraga di Vigonza (Padova), nonché la ditta rivenditrice Pittarello Loredana, avente sede a Padova, via Belludi - Banco ambulante, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1212

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Padova il 4 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione decorativo munito di lampade pisello.

Modello: (non indicato).

Rivenditore: Pittarello Loredana - Banco ambulante, via L. Belludi (altezza No. 40) - 35100 Padova.

Costruttore: Arplast S.n.c. di Dalla Libera Gianfranco & C., via Progresso, 24 - 35010 frazione Peraga, Vigonza (Padova) - Marca di fabbrica: «AP».

Descrizione: apparecchio di illuminazione decorativo costituito da immagine votiva raffigurante S. Antonio con in braccio Gesù bambino supportata da una nicchia in materiale isolante e munita di 9 lampade pisello con soggetti.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle Norme CEI 34-21 II Ed. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e delle norme CEI 34-9/XI-1976 «Catene luminose funzionanti con lampade pisello» - Variante V1.

4. DATA DELLA FINE PROVE: 30 giugno 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4) - (Rapporto di prova n. 04SO114).

Questa relazione è composta da: 6 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 18 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:
L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa.

Requisito:
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:
Nessuna osservazione.

Requisito:
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:
Le parti componenti dell'apparecchio (spina e cavo) non sono costruite in modo da poter essere collegate in maniera sicura ed adeguata.

Requisito:
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:
L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione di pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:
L'apparecchio non è protetto dal pericolo derivato da contatti diretti in quanto le parti in tensione sono accessibili;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:
Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:
Nessuna osservazione;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:
L'isolamento del cavo è inadeguato inoltre sono accessibili parti in tensione.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è sprovvisto di dispositivo di ancoraggio del cavo di alimentazione;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio è realizzato con materiali non resistenti al fuoco;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio non è costruito in modo da sopportare le condizioni di sovraccarico previste.

89A0012

DECRETO 12 dicembre 1988.

Divieto di commercializzazione di apparecchi di illuminazione mobili utilizzanti lampade ad incandescenza di produzione Falex di Nardi Fabrizio e C., non conforme alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta UPIM, con magazzino in Milano, corso Buenos Aires, 21;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 e 2 al presente decreto (relazioni IMQ n. 1219 e 1227 in data 28 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con nota n. 163102 in data 12 agosto 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta Falex, in Sesto Fiorentino e UPIM, magazzino in corso Buenos Aires, Milano;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Falex di Nardi Fabrizio e C., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) a causa della non conformità dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchi di illuminazione mobili, utilizzanti lampade ad incandescenza, sprovvisti di marchio di fabbrica o marchio commerciale (riferimenti del rivenditore: 4290.00 e 4282.00).

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Falex di Nardi Fabrizio e C., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), nonché la ditta rivenditrice UPIM, con magazzino in Milano, corso Buenos Aires, 21, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1219

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4282.00.

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano.

Costruttore: Falex, via del Soderello - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle Norme CEI 34-21 II Ed. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I Ed. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3, 4) - (Rapporto di prova n. 04SO).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791)

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:
Nessuna osservazione.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:
Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:
Nessuna osservazione.

Requisito:
d) Il materiale elettrico è progettato a fabbricato in modo da assicuare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:
L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità dal punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:
L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:
Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:
Il cavo di alimentazione dell'apparecchio in esame risulta sprovvisto del dispositivo di ancoraggio;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:
L'isolamento non è adeguato in quanto i collegamenti interni attraversano aperture con spigoli vivi e sono in contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinchè il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:
L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

Risultato:
Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:
Nessuna osservazione.

ALLEGATO 2

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1227

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 4290.00

Rivenditore: UPIM - Magazzino, corso Buenos Aires, 21 - 20124 Milano

Costruttore: Falex, via del Soderello - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze)

Descrizione: apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incadescenza E14

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II Ed. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I Ed. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg. 2, 3). - (Rapporto di prova n. 04SO 117)

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Il responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977 n.791)

1) *Requisiti generali.*

Requisito:
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:
Nessuna osservazione.

Requisito:
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:
Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:
Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2 e 3, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2.

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;

Risultato:
L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

Risultato:
Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

Risultato:
Il cavo di alimentazione dell'apparecchio in esame risulta sprovvisto del dispositivo di ancoraggio;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:
L'isolamento non è adeguato in quanto i collegamenti interni attraversano aperture con spigoli vivi e sono in contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

Risultato:
Nessuna osservazione;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

Risultato:
Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:
Nessuna osservazione.

89A0007

DECRETO 15 dicembre 1988.

Divieto di commercializzazione di apparecchi di illuminazione mobili, utilizzanti lampade ad incandescenza, prodotti dalla ditta Anna Luce, non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata dall'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 11 maggio 1988 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Milano, presso la ditta Standa - Magazzino in corso Buenos Aires, 35, di Milano;

Considerando che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità — IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato 1 e 2 al presente decreto (relazioni IMQ n. 1215 e n. 1233, in data 28 luglio 1988);

Considerando le comunicazioni inviate, con note n. 163127 e n. 163128 in data 28 settembre 1988, circa i risultati delle prove e accertamenti, alla ditta: Anna Luce con sede a Firenze e Standa - Magazzino di Milano, corso Buenos Aires, 35;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato di fabbricazione Anna Luce, a causa della non conformità dei materiali stessi ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

apparecchi di illuminazione mobili, utilizzanti lampade ad incandescenza E 14 (riferimento del rivenditore 345700 e 344500).

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Anna Luce, con sede in Firenze, via delle Gore, 1/r, nonché la ditta rivenditrice Standa, con magazzino in Milano, corso Buenos Aires, 35, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1215

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 3457.00.

Rivenditore: Standa S.p.a. - Magazzino, corso Buenos Aires, 35 - 20124 Milano.

Costruttore: Anna Luce, via delle Gore 1/*R* - 50141 Firenze.

Descrizione: Apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle Norme CEI 34-21 II ED. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I ED. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (vedasi a pagg 2, 3, 4) - (Rapporto di prova n. 04S0132).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:
L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto di dati di targa.

Requisito:
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:
Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:
Nessuna osservazione.

Requisito:
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:
L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:
Nessuna osservazione;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:
Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:
Il cavo di alimentazione dell'apparecchio in esame risulta sprovvisto del dispositivo di ancoraggio;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:
L'isolamento non è adeguato in quanto sia il cavo di alimentazione sia i collegamenti interni attraversano spigoli vivi.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:
In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

Risultato:

L'apparecchio non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

Risultato:

nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

nessuna osservazione.

ALLEGATO 2

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1233

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Roma - Materiale e dati pervenuti all'IMQ dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Milano l'11 maggio 1988.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Apparecchio di illuminazione.

Modello: (non indicato) - Riferimento del rivenditore: 344500.

Rivenditore: Standa S.p.a. - Magazzino, corso Buenos Aires, 35 - 20124 Milano.

Costruttore: Annaluce, via delle Gore 1/R - 50141 Firenze.

Descrizione: Apparecchio di illuminazione mobile utilizzante lampade ad incandescenza E14.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni delle norme CEI 34-21 II Ed. (EN 60598) «Apparecchi di illuminazione» e CEI 34-29 I Ed. «Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale».

4. DATA DELLA FINE PROVE: 6 luglio 1988.

5. ESITO DELLE PROVE: non conforme (Vedasi a pagg. 2, 3 e 4).

(Rapporto di prova n. 04SO 134).

Questa relazione è composta da: 5 pagine, — disegni, — tabelle, — fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 28 luglio 1988

Il responsabile della prova: GARGIONI

Istituto italiano del marchio di qualità
Il vice direttore generale: CAMPRIANI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

Requisito:

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Risultato:

L'apparecchio oggetto delle prove è sprovvisto dei dati di targa.

Requisito:

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

Risultato:

Sull'apparecchio non è riportato il marchio di fabbrica.

Requisito:

c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

Risultato:

Nessuna osservazione.

Requisito:

d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai successivi punti 2) e 3), sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

Risultato:

L'apparecchio non è progettato o costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui ai successivi punti 2) e 3).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti.

Risultato:

L'isolamento dei collegamenti interni dell'apparecchio in esame non è adeguato alla classe d'isolamento dell'apparecchio stesso;

b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico.

Risultato:

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio in esame risulta sprovvisto del dispositivo di ancoraggio;

d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

Risultato:

L'isolamento non è adeguato in quanto i collegamenti interni attraversano aperture con spigoli vivi e sono in contatto con parti metalliche accessibili.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

Requisiti:

In conformità del punto 1), sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

L'apparecchio in esame non presenta caratteristiche meccaniche adeguate causa il non corretto fissaggio del portalampada;

b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione;

c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Risultato:

Nessuna osservazione.

89A0014

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 luglio 1988.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie «Il folclore italiano» dedicato alla Discesa dei Candelieri.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1987, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nel 1988, di francobolli ordinari appartenenti alla serie «Il folclore italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1988, un francobollo appartenente alla suddetta serie, dedicato alla Discesa dei Candelieri;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1743 del 5 luglio 1988;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1988, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il folclore italiano», dedicato alla Discesa dei Candelieri, nel valore di L. 550.

Il francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 x 50,8; formato stampa: mm 26 x 46,8; dentellatura: 13 1/4 x 14 1/4; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari.

La vignetta riproduce una scena ispirata alla Discesa dei Candelieri, manifestazione folcloristica che si tiene annualmente a Sassari.

Completano il francobollo la leggenda «SASSARI - DISCESA DEI CANDELIERI», la scritta «ITALIA» ed il valore «550».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1988
Registro n. 57 Poste, foglio n. 372

89A0078

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 gennaio 1989.

Disposizioni sulla trasformazione industriale degli agrumi per la campagna 1988-89.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3391/87 del Consiglio del 9 novembre 1987;

Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure speciali intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1352/86 del Consiglio del 6 maggio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3770/86 della commissione del 10 dicembre 1986;

Visto il regolamento CEE n. 3532/88 della commissione del 14 novembre 1988, che fissa, per la campagna 1988-89 il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione;

Visti i regolamenti CEE n. 1693/88 del 16 giugno 1988, n. 1925/88 del 30 giugno 1988 e n. 2345/88 del 28 luglio 1988 della commissione che fissano, per la campagna 1988-89, il prezzo minimo d'acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione;

Visto il regolamento CEE n. 3643/88 della commissione del 23 novembre 1988, recante deroga, per la campagna 1988-89, al regolamento CEE n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere

la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, per quanto riguarda il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo da pagare al produttore e alla compensazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni (*Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1986);

Visto l'accordo interprofessionale 21 dicembre 1988 valido per la campagna 1988-89 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale, ai sensi dei citati regolamenti CEE;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'accordo interprofessionale per la campagna 1988-89 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale (arance, limoni e mandarini) (allegato 1), stipulato in data 21 dicembre 1988, è approvato.

Detto accordo, parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 21 dicembre 1988 e pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole basi:

1) un obiettivo di trasformazione pari a:

a) 7,0 milioni di quintali di arance;

b) 2,2 milioni di quintali di limoni di cui:

1,9 milioni di quintali per la campagna invernale;

0,3 milioni di quintali per la campagna estiva;

c) 0,1 milioni di quintali di mandarini;

2) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (allegato 2) utilizzando i modelli di contratto parte integrante dell'accordo interprofessionale 21 dicembre 1988;

3) la istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto per la verifica dei produttori associati conferenti, la concentrazione della produzione e lo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale;

4) il pagamento, attraverso assegno circolare intrasferibile da parte delle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti.

Art. 2.

I centri di raccolta di cui al punto 3) del precedente art. 1 dovranno essere utilizzati esclusivamente per le operazioni di concentrazione delle produzioni conferite dai soci e l'avvio alla trasformazione industriale e, pertanto, non è consentito l'uso dei suddetti centri di raccolta per l'attività inerente agli interventi di mercato.

Le unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli, ove lo ritengano opportuno, possono autorizzare la costituzione di centri di raccolta interassociativi.

I centri suddetti, gestiti a cura e responsabilità delle associazioni di produttori, debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori ortofrutticoli, chiamate all'esercizio dei controlli nei centri di raccolta, estenderanno le proprie valutazioni su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine, ed in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente accordo, il presidente dell'associazione dei produttori ed i funzionari e/o soci dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di gestione dei centri stessi, la veste di pubblico ufficiale.

Art. 3.

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, riportante, in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito; in uscita, il suddetto registro deve riportare oltre all'indicazione delle quantità e varietà, anche gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1978, n. 627, e della distinta varietale di conferimento di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Le partite di arance che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici acquirenti devono essere accompagnate, oltre che dalla bolla di cui al precedente articolo, da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione produttori responsabile del centro di raccolta, redatta in triplice copia, recante la suddivisione varietale, ed il peso per singola varietà, delle partite in questione.

Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Su entrambe le copie il gruppo di accertamento dovrà apporre, a seguito di controlli di riscontro, apposito visto. Un esemplare rimarrà agli atti dell'impresa di trasformazione e l'altro sarà consegnato al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 5.

Il gruppo di accertamento, fermi restando i compiti ad esso demandati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985, deve provvedere alla verifica della rispondenza varietale e di peso delle singole partite consegnate all'industria, annotando sulle distinte le eventuali difformità, ai fini della corresponsione della relativa compensazione finanziaria.

Lo stesso gruppo dovrà provvedere affinché per ogni partita conferita venga rilasciata, al momento del conferimento, la relativa bolla di consegna di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985, opportunamente vistata da un componente del gruppo stesso.

Art. 6.

Gli impegni di conferimento dei soci delle cooperative di produzione e trasformazione nonché quelli degli associati delle associazioni dei produttori ortofrutticoli che trasformano il prodotto dei soci, sono assimilati, per tutti gli effetti che ne derivano relativamente all'accordo interprofessionale, alla contrattazione diretta tra imprese di trasformazione ed associazioni di produttori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1989

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1988-89 PER GLI AGRUMI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (ARANCE - LIMONI - MANDARINI).

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza dell'onorevole Ministro Mannino,

tra le unioni nazionali delle associazioni ortofrutticole UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO da una parte;

le associazioni degli industriali trasformatori ANICAV, ASSITRAPA, AIIPA, CITRAG, ANITAO dall'altra parte;

alla presenza delle organizzazioni agricole professionali e delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 e successive modificazioni ed il decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

Preso atto dell'impegno del Governo, espresso dal Ministro Mannino:

di promuovere nelle sedi comunitarie tutte le iniziative tese a modificare l'attuale regolamentazione comunitaria, per favorire ed incentivare la commercializzazione e la trasformazione degli agrumi italiani, oggi duramente danneggiati dalla politica della P.A.C., in considerazione anche della volontà espressa da parte degli Organi comunitari di rivedere l'attuale regolamentazione nella prossima campagna;

di porre con ferma determinazione nelle sedi comunitarie:

a) la modifica del regolamento CEE n. 1562/85 art. 12, affinché la compensazione finanziara maturata al 15 febbraio possa essere erogata all'industria madiante presentazione dei certificati di avvenuta trasformazione integrati, se del caso, da opportuna fidejussione, in modo da consentire all'industria di poter effettivamente riscuotere un primo acconto sulla compensazione dell'intero periodo;

b) la modifica dei regolamenti comunitari (n. 2601/69) e successivi, in modo tale da ottenere un meccanismo che consente di adeguare il prezzo netto industriale comunitario al prezzo pagato per le arance negli altri Paesi produttori;

c) la modifica dell'art. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1035/77 del 17 maggio 1977, che già prevede nella determinazione della compensazione finanziaria il rapporto con i prezzi della materia prima praticati nei Paesi terzi produttori, ritenendo necessario fare riferimento in maniera specifica a Stati Uniti ed Argentina;

di promuovere sollecitamente un incontro con le Regioni maggiormente interessate, con l'obiettivo di:

a) perfezionare le misure di riscontro e di controllo sull'origine e sulla quantità degli agrumi destinati alla trasformazione, al fine di consentire all'industria il rispetto dei tempi di lavorazione, ed alle associazioni il rispetto del calendario di consegna;

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1988-89 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Con il presente accordo interprofessionale è indicato un obiettivo nazionale di:

quintali sette milioni di arance;

quintali unmilionenovecentomila di limoni per la campagna invernale (1° dicembre-31 maggio 1989);

quintali trecentomila di limoni per la campagna estiva (1° maggio-30 novembre 1989);

quintali centomila di mandarini da avviare sperimentalmente alla trasformazione industriale.

Art. 2.

I prezzi minimi da corrispondere per arance e limoni ai produttori non potranno essere inferiori a quelli previsti dai regolamenti comunitari;

L. 290 per i mandarini.

Art. 3.

Allo scopo di rendere reali ed effettive le quantità contratte, le parti contraenti assumono l'obbligo:

a) i trasformatori di ritirare tutto il prodotto contrattato, e, comunque in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore;

b) le associazioni dei produttori di consegnare tutto il prodotto contrattato e comunque in misura non inferiore all'80% di ogni singolo contratto, salvo cause di forza maggiore.

Per cause di forza maggiore si intendono quelle previste dal codice civile.

Le parti contraenti, inoltre, assumono l'obbligo di operare nel rispetto delle norme di cui ai successivi articoli, costituendo:

1) a carico dell'industria il vincolo:

a) di effettuare la stipula dei contratti, avvalendosi esclusivamente delle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute con il sistema della vendita diretta e utilizzando i modelli unici di contratto parte integrante del presente accordo (allegato 1, 2 e 3);

b) del deposito dei contratti di trasformazione come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 27 dicembre 1985;

2) a carico delle associazioni dei produttori ortofrutticoli il vincolo:

a) di stipulare esclusivamente contratti con il sistema della vendita diretta.

Art. 4.

Le parti contraenti assumono l'obbligo di stipulare i contratti entro il 10 gennaio 1989 per le arance, mandarini e limoni invernali; per i limoni estivi il 20 giugno.

Ai singoli contratti dovrà fare riscontro la documentazione prevista dal decreto ministeriale regolante la materia.

Le parti si riservano di verificare la contrattazione in seduta congiunta presso il MAF, entro il 18 gennaio 1989.

È fatto obbligo alle organizzazioni di rappresentanza delle parti contraenti di contenere i quantitativi contrattati entro gli obiettivi di cui all'art. 1.

Entro il 19 gennaio 1989 le unioni nazionali, le associazioni di categoria industriale presenteranno all'AIMA un elenco completo dei contratti suddivisi per associazione e per impresa di trasformazione, nei quali figureranno i quantitativi contrattati al fine di una corretta e trasparente gestione degli obiettivi individuati nel presente accordo interprofessionale.

In tale ambito viene a decadere la possibilità delle parti di esercitare la facoltà di ricorrere alle clausole aggiuntive previste dalla normativa comunitaria vigente.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto degli obiettivi nazionali di trasformazione, le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 20 gennaio 1989.

Qualora nella seconda contrattazione dovessero risultare contrattati quantitativi eccedenti quelli predetti tali contratti verranno percentualmente decurtati.

Art. 5.

Fatto riferimento alle discipline indicate dai precedenti articoli, la parte agricola assume l'obbligo:

di consegnare all'industria acquirente il prodotto contrattato che deve essere conforme alle norme di qualità stabilite dai regolamenti comunitari, secondo i calendari di consegna che devono essere stabiliti nei contratti.

La parte industriale assume l'obbligo:

a) di ritirare le quantità contrattate che risultino conformi alle norme di qualità, secondo il calendario di consegna che deve essere stabilito nei contratti;

b) di pagare per i quantitativi ritirati i prezzi fissati nei contratti;

c) di iniziare il ritiro e la lavorazione del prodotto entro e non oltre la data stabilita nei contratti.

Art. 6.

Le industrie di trasformazione assumono l'obbligo di pagare il prezzo pattuito con le seguenti modalità:

per le arance:

L. 100 al kg a presentazione fattura, il saldo al 28 febbraio 1989 per il prodotto consegnato entro il 15 febbraio 1989; per il prodotto consegnato dal 16 febbraio 1989 al 30 aprile 1989 L. 100 al kg a presentazione fattura, il saldo sarà versato entro e non oltre il 15 maggio 1989.

Per eventuali quantitativi trasformati dopo il 30 aprile 1989 si applicano le stesse modalità, cioè L. 100 a presentazione fattura e il saldo entro 15 giorni dalla chiusura della trasformazione;

per i limoni:

L. 150 al kg a presentazione fattura, il primo saldo al 10 marzo 1989 per il prodotto consegnato entro il 28 febbraio 1989; per quanto consegnato dal 1° marzo 1989 al 31 maggio 1989 L. 150 al kg a presentazione fattura, il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno 1989. Per le industrie i cui quantitativi trasformati nel periodo 1° marzo-31 maggio 1989 eccede i 50.000 quintali il saldo potrà essere effettuato entro il 30 giugno 1989;

per i mandarini:

L. 140 al kg a presentazione fattura e L. 150 al kg a fine lavorazione e comunque non oltre il 15 marzo 1989.

I pagamenti dovranno, nell'uno e nell'altro caso, essere resi attraverso assegni circolari intrasferibili.

I prezzi sono riferiti al prodotto reso franco centro di raccolta.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporta lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 7.

Le industrie corrisponderanno alle unioni nazionali dei produttori L. 1 al kg a titolo di coordinamento della contrattazione contestualmente al saldo del prodotto.

Art. 8.

Viene rinviata alla contrattazione fra le singole parti interessate in fase di cessione del prodotto, la disciplina relativa ai trasporti ed al ritmo delle consegne.

Art. 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

È possibile, qualora lo si ritenga necessario, costituire centri unitari di più associazioni operanti nello stesso territorio o in zone limitrofe.

Art. 10.

Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o la esecuzione dell'accordo interprofessionale (in particolare dell'art. 3) o dei contratti di vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo, o, in mancanza di accordo, da un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Viene rinviata ad intese dirette fra i singoli contraenti la disciplina relativa agli eventuali trasporti, agli eventuali contributi per servizi pattuiti ed effettivamente resi, alle particolari condizioni aggiuntive.

Art. 12.

I contratti conclusi prima della stipula del presente accordo devono essere ricondotti nell'ambito degli obiettivi dell'accordo stesso fermo restando la validità della parte o quota parte del prodotto, già consegnato alle industrie di trasformazione e che comunque rientra nell'obiettivo nazionale di trasformazione di cui all'art. 1 per ogni singolo prodotto.

UNAPOA	ASSITRAPA	Coldiretti
UIAPOA	ANICAV	Confcoltivatori
UNAPRO	AIIPA	Confagricoltura
	CITRAG	UGC
	ANITAO	

Roma, addì 21 dicembre 1988

ALLEGATO 2

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Renato Serra, 14 - Cesena (Forlì)
2- 4-1969	3	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV zona	Via A. Locatelli, 1 - Verona
2- 4-1969	5	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) - San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	1	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Aldo Moro, 16 - Bologna
26- 4-1969	6	CON.E.C.O.R. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticole	Via Calzoni (palazzo UNICOPER) - Bologna
28- 8-1969	8	C.O.R.E.R. - Consorzio ortofrutticolo Emilia-Romagna	Via Faentina, 106 - Ravenna
18- 9-1969	10	COPROVALTI - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via 1° Maggio - Trestina (Perugia)
18- 9-1969	9	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65 - Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (var. denom.)	12	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47,C - Fano (Pesaro)
25-10-1969	13	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via Raiffeisen, 2 - Bolzano
25-10-1969	11	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19 - Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale ortofrutta Delta	Corso Porta Reno, 103 - Ferrara
25-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi e di altra frutta	Via Trieste, 14 - Foggia
14- 2-1970	18	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Classicana, 313 - Ravenna
14- 2-1970	19	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi	Via A. Volta, 100 - Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	16	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 10 - Brindisi
14- 2-1970	17	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli	Via E. Fermi, 161 - Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (nuova denom.)	21	Fruttadoro - Associazione fruttadoro di Romagna soc. coop. a responsabilità limitata	Via Dismano, 2830 - Cesena (Forlì)
21- 3-1970	22	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34 - Treviso
21- 3-1970	20	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73 - Pisa
21- 7-1970	24	COOPA - Cooperativa ortofrutticoli polesana	Via Oslavia, 1/B - Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (var. denom.)	25	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciali	Via Marchese di Villabianca, 82 - Palermo

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19 - Teramo
10- 8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Caserta e Napoli ·	Via Pontano, 44 - Napoli Via Cesare Battisti, 50 - Caserta
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Via Acclavio, 15 - Taranto
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari	B. Palma, 1 - Stradale Alfieri Maserati - Zona industriale - Catania
18- 3-1971	31	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Centrale orticola - Broglio di Chioggia (Venezia)
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18 - Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via Anzalone, 12 - Acireale (Catania)
18- 3-1971	30	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani	Viale Bonaini, 71 - Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via T. Campanella, 1 - Fano (Pesaro)
1- 6-1971	39	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati	Via Fratelli Fontana, 36 - Trento
1- 6-1971	37	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paiette, 7 - Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	38	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Via A. Palumbo, 189 - Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Presso cooperativa friulfruct, via Valcellina Spilimbergo (Pordenone)
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20 - Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12 - Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoli estensi soc. coop. a r.l.	Corso Isonzo, 84 - Ferrara
18- 3-1972	46	Associazione jonica produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.J.P.O.A.	Via Pitagora, 96 - Taranto
18- 3-1972 10- 3-1980 (Var. denom.)	44	A.C.O.M. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro e Urbino	Via Garibaldi, 67 - Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese	Via Turati, 4 - Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l.	Via E. Mattei, 6 - Bologna
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Casella Postale, 42 - Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticolo valtellinese	Via Stelvio, 20 - Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Barnaba, 27 - Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Torrino, 2 - Caserta

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2-12-1974 24-11-1984 (mod. denom.)	54	Agrifrut - Consorzio interprovinciale di produttori singoli ed associati di agrumi e prodotti ortofrutticoli	Via Catania, 28 - Palermo
7- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi	Via Nazionale, 178 - Rosarno (Reggio Calabria)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli	Zona industriale - Casella postale 126 - Termini Imerese (Palermo)
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale	Via R. Cancellieri, 89 - Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.IN.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Via Gramsci, 26/b - Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l.	Via Parisi, 9 - Bagheria (Palermo)
15- 1-1977	65	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico - Matera s.s. 106
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A.L. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Via Pasquale Galluppi, 8 - Roma
15- 1-1977	63	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17 - Parma
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via A. De Gasperi, 18 - Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano	Via C. Rosaroll, 77 - Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via IV Novembre, 98 - Nocelleto di Carinola (Caserta)
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via V. Velardi, 1 - Nocera Inferiore (Salerno)
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate	Area industriale, località Pascarola Caivano (Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via C. Battisti, isolato 217 - Messina
3- 3-1978	74	Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari «Bruzia»	Via Ganale Doria, 28 - Cosenza
3- 3-1978	73	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli - A.I.P.P.	Via Vittorio Veneto, 138 - Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte	Corso Nizza, 7 - Cuneo
4- 8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Fra' Ignazio, 38 - Cagliari
4- 8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa.	Via Napoli, 153 - Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C.	Via Piacenza, 76 - Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio cooperativo produttori agricoli Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10 - Trento
14- 9-1979	79	Società cooperativa - L'Agrumaria centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro - Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	81	Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. Esperia	Piazza Prefettura - pal. INA - Catanzaro

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
21- 3-1980	82	Associazione casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O.	Via Don Bosco, 48 - Caserta
24- 7-1981	84	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata - Canicattì (Agrigento)
24- 7-1981	85	Sicilifrut - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Croce Rossa, 33 - Palermo
24- 7-1981	86	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Piave, 34/I - Foggia
24- 7-1981	83	A.S.P.O.R. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via G. Matteotti, 45 - Foggia
1- 9-1981	87	Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A.	Corso Butera, 169 - Bagheria
17- 9-1981	88	Associazione tra produttori ortofrutticoli «Etruria»	Via Campo di Marte, 14/I - Perugia
22- 9-1981	89	Associazione tra produttori agrumari ed ortoflorofrutticoli siciliani - A.P.A.O.S.	Via Dante, 33 - Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	93	Cooperativa ortofrutticola siciliana a r.l.	Piazza Stazione, 10 - Villabate (Palermo)
26- 3-1982	94	Associazione ortofrutticola - AGRO	Via S. Maria la Carità, 127 - Scafati (Salerno)
26- 3-1982	90	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - «A.P.O.A. Morgana»	Via Dogali, 1/A - Messina
26- 3-1982	91	Associazione cooperative ortofrutticole del palermitano - A.C.O.P.A.	Via Fricano, 1 - Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	92	Associazione tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio delle province di Catania, Siracusa e limitrofe	Via Pirandello - Brolo (Messina)
13- 4-1982	95	Sud - APO - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari	Via Cavaniglia, 6 - Foggia
13- 4-1982	96	Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.P.A.O.	Via Vanvitelli, 49 - Siracusa
26- 4-1982	97	Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O.	Via Lupo Protospata, 53 - Matera
26- 4-1982	98	Coldiretti ortofrutticola associati - C.O.A.	Via Daniele, 24 - Catanzaro
17- 5-1982	99	A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria	Via Milelli, 23 - Cosenza
23- 7-1982	100	A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari del Campidano	Via Cagliari - San Sperate (Cagliari)
12- 1-1983	102	Associazione veneta produttori ortofrutticoli - A.VE.P.O.	Via Ulloa, 5 - Marghera
20- 1-1983	103	Associazione «I.C.A. - Imprese cooperative associate»	Via Cimitile, 15 - Nola (Napoli)
20- 1-1983	104	Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli «Trinacria frutta»	Via XII Gennaio, 7 - Palermo
20- 1-1983	105	Associazione siciliana cooperative agricole ed ortofrutticole - A.S.C.A.O.	Via Papa Giovanni XXIII, 26 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	106	Associazione cooperative agricole siciliana - A.C.O.S.	Via A. De Gasperi, 261 - Villabate (Palermo)
23- 1-1983	107	A.P.A.S. Mediterranea - Associazione produttori agrumicoli della Sicilia	Corso Butera, 311 - Bagheria (Palermo)

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
20- 1-1983	108	Associazione denominata «Agroserre»	Via F. Crispi, 258 - Palermo
20- 1-1983	109	Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli	Via Città di Palermo - Palazzo Russo - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	110	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.P.O.A.	Via Sangiuliano, 349 - Catania
20- 1-1983	111	Associazione produttori Agricola Sud	Via G. D'Annunzio, 3 - Rosarno (Reggio Calabria)
7- 4-1983	112	Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini - A.P.A.O.A.	Ribera (Agrigento) Contrada Castellana
3- 8-1983	113	Associazione dauna produttori ortofrutticoli e agrumari - A.D.P.O.A.	Via Trieste, 30 - Foggia
3- 8-1983	114	Associazione produttori ortofrutticoli di Salerno - A.P.O.	Via Trieste, 21/A - Battipaglia (Salerno)
3- 8-1983	115	Associazione «Consorzio produttori agrumari» - Co.Pro.A.	Via Zenia, 22 - Misterbianco (Catania)
24-11-1984	116	Associazione produttori ortofrutticoli Irpino-Sannita - A.P.O.I.S.	Via XXIV Maggio, 22 - Benevento
21-12-1984	117	A.S.P.O. Frutta - Associazione salentina produttori ortofrutticoli	Via S. Barbara, 9 - Brindisi
18- 3-1985	118	ASSO.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Dante, 37 - Foggia
20- 3-1985	119	U.N.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Zara, 6 - Salerno
20- 3-1985	120	A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli	Via P.M. Virgilio, 3 - Lamezia Terme (Catanzaro)
3- 4-1985	121	Associazione regionale produttori ortofrutticoli - A.R.P.O.	Via Michelangelo Parco Argo, - Aversa (Caserta)
18- 5-1985	123	«Fucinortaggi» - Associazione produttori ortofrutticoli	Piazza Castello, 4 - Avezzano (L'Aquila)
18- 7-1985	124	Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumicoli - A.R.P.O.A.	Via Aldo Moro - Casella postale - Lamezia Terme (Catanzaro)
18- 7-1985	125	Associazione produttori ortofrutticoli e agrumari - ELIOS-APOA	Via Cardinale Tripepi, 7 - Reggio Calabria
18-10-1985	126	Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli messinesi - A.P.A.O.M.	Via S. Maria La Porta - Messina
18-11-1985	127	Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia occidentale - APOSO	Via Libertà, 102 - Palermo
18-11-1985	128	Associazione produttori ortofrutticoli - ZAGARA	Via Libertà, 102 - Palermo
18-11-1985	129	Associazione tra produttori ortofrutticoli	Via Consolare Stradella - Capo d'Orlando (Messina)
2-12-1985	130	Associazione tra produttori ortofrutticoli ed agrumari - Assobasilicata	Via G. Leopardi, 32 - Scanzano Jonico (Matera)
28- 6-1986	131	Associazione tra produttori ortofrutticoli di Bari	Via Tenente Casale, 27 - Bari
28- 6-1986	132	Associazione ortofrutticola molisana	Viale di Italia, 9 - Termoli
28- 6-1986	133	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari Alto Tavoliere	Via Matteotti, 85 - S. Severo

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
28- 6-1986	134	Associazione C.O.C. - Consorzio ortofrutticoli campani	Via S. Maria La Nova, 49 - Napoli
28- 6-1986	135	Associazione marsicana produttori ortofrutticoli - AMPO	Via Nova, 46 - Avezzano
28- 6-1986	136	Associazione di produttori ortofrutticoli Valle Eleuterio	Via G. Ventura, 5 - Palermo
9- 7-1986	137	Associazione produttori ortofrutticoli Latina - «APOLATINA»	Via Cialdini, 18 - Latina
23-12-1986	138	Produttori agricoli siciliani associati Magliocco - PASAM	Contrada Tremila ss 124 km 116 ÷ 340 - Siracusa
29-12-1986	139	Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - «HIMERA»	Corso Umberto I, 820 - Ficarazzi (Palermo)
13- 1-1987	140	Organizzazione tra produttori ortofrutticoli ed agrumari - POMONA	Via Crispi, 79 - Catanzaro
13- 1-1987	141	Associazione NETAPRO	Loc. Topanello - Rocca di Neto - Catanzaro
13- 1-1987	142	Associazione produttori ortofrutticoli - ASPOR	Via XXV Aprile, 98 - Crotone
13- 1-1987	143	Associazione produttori ortofrutticoli - EUROAGRUMI	Via Albania, 18 - Biancavilla (Catania)
30-12-1987	144	Associazione fra produttori ortofrutticoli ed agricoli - ASOA	Via Michelangelo - Palazzo Salce - Aversa (Caserta)
30-12-1987	145	Associazione siciliana produttori agrumicoli ortofrutticoli - ASPAO	Piazza Regina Elena, 24 - Paternò (Catania)
30-12-1987	146	Associazione produttori ortofrutticoli «CASOR» Confcooperativa Associazione Sud ortofrutticola Regionale	Contrada Sciordella - San Calogero (Catanzaro)
30-12-1987	147	Associazione produttori Pachino Rosolini ortofrutticoli ed agrumari - A.P.PAC.ROS.	Viale Terracati, 98 - Siracusa
30-12-1987	148	Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli campani - ASPOR CAMPANA	Contrada San Vito - Nocelleto di Carinola (Caserta)
11- 7-1988	149	Associazione produttori agrumi Sicilia - ITALAGRUMI	Via Toselli, 49 - Catania
11- 7-1988	150	Associazione produttori agrumicoli ortofrutticoli di Gela APAOG	Via Salvatore Aldisio n. 400 - Gela

ALLEGATO 2 *A*

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE ARANCE

Campagna 1988-89

(Regolamento CEE n. 2601/69 e n. 280/70, modificati dal regolamento n. 1806 del 28 luglio 1978 e regolamento CEE n. 1562/85, disciplinati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985 e successive modifiche).

N. contratto .... Codice ditta ....

Tra il sig. ....
legale rappresentante dell'associazione di produttori..........................
con sede in ....
di cui si allega catastino, il quale dichiara di essere associato o di designare l'Unione..

produttore-venditore, da una parte, e la ditta ....
con sede sociale in.............. e stabilimento in ....
via .... n. .... tel. ....
partita I.V.A.. la quale dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria..........................
dall'altra,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1988-89 tutto il prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80% del quantitativo sotto indicato:

q.li....................................... arance della varietà biondo:

q.li....................................... arance della varietà moro tarocco e sanguinello;

q.li....................................... arance della varietà sanguigno.

Il prodotto consegnato dovrà rispondere alle norme di qualità previste per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....

....

....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80%;

b) di ritirare il prodotto e di iniziare la lavorazione entro e non oltre il giorno..

Franco:

....

....

....

Art. 2.

I prezzi vengono concordati come segue:

arance della varietà biondo L. .... q.le

arance della varietà moro tarocco e sanguinello L. .... q.le

arance della varietà sanguigno L. .... q.le

I prezzi di cui sopra sono convenuti per il prodotto reso franco azienda dal produttore al netto di I.V.A.

Art. 3.

Per le consegne effettuate in maniera diversa si attuano le seguenti condizioni:

....

....

....

Art. 4.

Modalità di pagamento:

L. 100 al kg a presentazione fattura, il saldo al 28 febbraio 1989 per il prodotto consegnato entro il 15 febbraio 1989; per il prodotto consegnato dal 16 febbraio 1989 al 30 aprile 1989 L. 100 al kg a presentazione fattura, il saldo sarà versato entro e non oltre il 15 maggio 1989. Per eventuali quantitativi trasformati dopo il 30 aprile 1989 si applicano le stesse modalità: cioè L. 100 a presentazione fattura e il saldo entro 15 giorni dalla chiusura della trasformazione.

Art. 5.

All'atto della consegna in fabbrica..
....

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

....

....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento di tali servizi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 7.

Disposizioni diverse:

....

....

....

Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le arance stipulate presso il MAF ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. *L'associazione* p. *L'industria*

....

ALLEGATO 2 *B*

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE LIMONI

Campagna 1988-89

(Regolamento CEE n. 1035/77 modificato dal regolamento CEE n. 1352/86 del 6 maggio 1986 e regolamento CEE n. 1562/85, disciplinati dal decreto ministeriale 27 dicembre 1985).

N. contratto .... Codice ditta ....

Tra il sig. ....
legale rappresentante dell'associazione di produttori..........................
con sede in .... via ....
n. .... tel. .... partita IVA..................................
di cui si allega il catastino, il quale dichiara di essere associato o di designare l'unione..

produttore-venditore, da una parte, e la ditta ....

....
con sede sociale in.............. e stabilimento in ....
via .... n. .... tel. ....
partita IVA.. dichiara di essere associata o di designare l'Associazione di categoria..........................
dall'altra, ...

si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1988-89 tutto il prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80% del quantitativo sotto indicato:

q.li.. limoni.

Il prodotto consegnato dovrà rispondere alle norme di qualità previste per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....

....

....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80%;

b) di ritirare il prodotto e di iniziare la lavorazione entro e non oltre il giorno..

Franco:

....

....

Art. 2.

Il prezzo viene concordato come segue:

limoni .... L. .... q.le

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco azienda dal produttore al netto di IVA.

Art. 3.

Per le consegne effettuate in maniera diversa si attuano le seguenti condizioni:

....

....

....

Art. 4.

Modalità di pagamento:

L. 150 al kg a presentazione fattura, il primo saldo al 10 marzo 1989 per il prodotto consegnato entro il 28 febbraio 1989; per quanto consegnato dal 1° marzo 1989 al 31 maggio 1989 L. 150 al kg a presentazione fattura, il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno 1989. Per le industrie i cui quantitativi trasformati nel periodo 1° marzo 1989 - 31 maggio 1989 eccede i 50.000 q.li il saldo potrà essere effettuato il 30 giugno 1989.

Art. 5.

All'atto della consegna in fabbrica ....

....

....

....

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

....

....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento di tali servizi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 7.

Disposizioni diverse:

....

....

....

Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per i limoni stipulate presso il MAF ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. *L'associazione* p. *L'industria*

....

ALLEGATO 2 C

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE MANDARINI

Campagna 1988-89

N. contratto .... Codice ditta ....

Tra il sig. ....
legale rappresentante dell'associazione di produttori..........................
con sede in .... via..
di cui si allega catastino, il quale dichiara di essere associato o di designare l'unione...
produttore-venditore, da una parte, e la ditta ....
con sede sociale in.............. e stabilimento in ....
via .... n. .... tel. ....
partita IVA.. la quale dichiara di essere associata o di designare l'Associazione di categoria..........................
dall'altra,

si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione si impegna a consegnare per la campagna 1988-89 tutto il prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80% del quantitativo sotto indcato:

q.li.. mandarini.

Il prodotto consegnato dovrà rispondere alle norme di qualità previste per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....

....

....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, e comunque in misura non inferiore all'80%;

b) di ritirare il prodotto e di iniziare la lavorazione entro e non oltre il giorno..

Franco:

....

....

....

Art. 2.

I prezzi vengono concordati come segue:

mandarini .... L. 290 q.le

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco azienda dal produttore al netto di IVA.

Art. 3.

Per le consegne effettuate in maniera diversa si attuano le seguenti condizioni:

....

....

....

Art. 4.

Modalità di pagamento:

L. 140 al kg a presentazione fattura, L. 150 al kg a fine lavorazione e comunque non oltre il 15 marzo 1989.

Art. 5.

All'atto della consegna in fabbrica ....

....

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

....

....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento di tali servizi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato.

Art. 7.

Disposizioni diverse:

....

....

....

Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per gli agrumi stipulato presso il MAF il 21 dicembre 1988, quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. *L'associazione* p. *L'industria*

....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento (CEE) n. 2601/69 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 324 del 27 dicembre 1969.

— Il regolamento (CEE) n. 3391/87 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 323 del 13 novembre 1987.

— Il regolamento (CEE) n. 1035/77 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 125 del 19 maggio 1977.

— Il regolamento (CEE) n. 1353/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 119 dell'8 maggio 1986.

— Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 152 dell'11 giugno 1985.

— Il regolamento (CEE) n. 3770/86 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 349 dell'11 dicembre 1986.

— Il regolamento (CEE) n. 3532/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 309 del 15 novembre 1988.

— Il regolamento (CEE) n. 1693/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 151 del 17 giugno 1988.

— Il regolamento (CEE) n. 1925/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 169 del 1° luglio 1988.

— Il regolamento (CEE) n. 2345/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 204 del 29 luglio 1988.

— Il regolamento (CEE) n. 3643/88 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 317 del 24 novembre 1988.

Nota all'art. 1:

La legge n. 622/1967 reca: «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 22 del D.M. 27 dicembre 1985 è il seguente:

«Art. 22 (*Bolletta di consegna*). — Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto, se del caso, per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo, e di quello totale nonché il riferimento al numero del contratto.

È fatto obbligo:

al titolare dell'industria, o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà essere altresì verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta;

al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a cinque anni».

89A0076

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 1987.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Roma, località «Monti di Creta», via Gregorio VII. (Deliberazione n. 6724).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e tutela ambientale;

Vista la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della legge predetta;

Vista la legge n. 431 dell'8 agosto 1985 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82;

Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7;

Considerato che la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nella seduta del 18 novembre 1986 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 1497/39 sopracitata, l'area denominata «Monti di Creta» in Roma, via Gregorio VII, definita al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 428 (part. 62, 63 parte), al foglio 431 (part. 21, 23, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 51, 45, 47, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 84, 85, 130, 132, 133, 134, 139, 143, 144, 145), al foglio 432 (part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 parte, 26, 27, 34, 35, 36, 37), al foglio 433 (part. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 15, 18 parte, 19 parte, 26, 23 parte, 46, 49 parte, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 211, 212, 214, 213, 215, 216);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato, con allegata planimetria catastale, nei modi prescritti dall'art. 2 della sopracitata legge all'albo del comune di Roma in data 22 dicembre 1986;

Considerato che sono trascorsi i termini per le eventuali opposizioni previste dall'art. 3 della citata legge n. 1497/39;

Vista la opposizione presentata (prot. 2626 del 23 marzo 1987) contro la suddetta proposta di vincolo dai signori Tiburzi Alfredo, Tiburzi Bruno e Tiburzi Giovanni, proprietari per intervenuto usucapione del terreno di mq 32.380 sito in Roma, via Gregorio VII e distinto in catasto al foglio 431, part. 77, 26, 76, 79, 81, 84, 85, 83, 82 parte, al foglio 432, part. 7 parte, 2 parte, 6 parte, inserito nell'area sottoposta a vincolo paesistico dalla predetta commissione provinciale di Roma nella seduta del 18 novembre 1986;

Considerato che l'opposizione sopra riportata non può accogliersi in quanto verrebbe esclusa una parte di area che presenta una unitarietà ambientale, sotto il profilo paesistico e panoramico, con l'intero ambito territoriale soggetto a vincolo di tutela paesistica;

Considerato che l'intero ambito territoriale, delimitato nella parte a monte - sud - dalla via Aurelia Antica e nella parte a valle - nord - dalla via Gregorio VII, mentre nella parte est è delimitato da via delle Fornaci e nella parte ovest dalla via S. Damaso e via S. Lucio angolo via Piccolomini, costituisce un insieme storico-ambientale di qualità eccezionale per il quale s'impone una tutela delle cosiddette «ville storiche» ed un'azione di recupero ambientale delle aree limitrofe, ricucendo il tessuto paesistico con la ricostituzione naturalistica e vegetazionale originaria e prevedendo la salvaguardia e la valorizzazione delle valenze panoramiche del luogo; per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione, dopo aver individuato ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85, le aree da sottoporre a temporanea inedificabilità (l'individuazione, a norma del succitato art. 1-*ter* della legge n. 431/85, è stata possibile soltanto per le aree già sottoposte a vincolo di cui alla legge n. 1497/39) riguardanti l'ambito lungo la via Aurelia Antica (decreto ministeriale 1° giugno 1963) e l'area su cui insiste la villa Abamalek (decreto ministeriale 6 giugno 1955), ha provveduto a sottoporre a vincolo paesistico l'area denominata «monti di Creta» sopra descritta in quanto questa presenta caratteristiche omogenee strettamente legate all'ambiente circostante con il quale costituisce senz'altro un «continuum» ambientale con vocazione paesistica e panoramica; con il fine ultimo di provvedere, per la salvaguardia dell'intero comprensorio e per permettere una godibilità non comune delle bellezze paesistiche e storiche circostanti, alla redazione di un piano paesistico previsto dall'art. 1-*bis* della legge n. 431/85 per le aree incluse nell'elenco di cui alla legge n. 1497/39, art. 1;

Considerato che la commissione provinciale di Roma nel pronunciarsi ha tenuto presente le indicazioni di cui all'art. 9 del regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 «regolamento per l'applicazione della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, sulla protezione delle bellezze naturali»;

Considerato che la Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 2284 del 28 aprile 1987 ha adottato il piano territoriale paesistico delle aree sopradescritte e che lo stesso piano è stato pubblicato presso l'albo pretorio del comune di Roma in data 28 settembre 1987;

Considerato che conseguenzialmente, a seguito di supplemento di istruttoria effettuata dall'assessorato alla tutela ambientale della Regione in ordine alla opposizione presentata, emerge confermata l'opportunità di sottoporre la zona medesima al vincolo paesistico;

Riconosciuto che la zona predetta con le aree circostanti costituisce un ambito territoriale che presenta una non comune bellezza paesistica di rilevante e particolare pregio per gli intrinsechi valori ambientali e paesistici e che il mancato assoggettamento a vincolo paesistico dell'area, oggetto di opposizione, comporterebbe una irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate e la vanificazione delle finalità e degli effetti del redatto piano territoriale paesistico;

All'unanimità;

Delibera:

L'area denominata «Monti di Creta» in Roma, via Gregorio VII, descritta nelle premesse ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è compresa nel seguente perimetro:

partendo dall'angolo di via Gregorio VII con via S. Silverio, si procede in senso antiorario sul lato sinistro in direzione piazza Pio XI sino ad arrestarsi a m 75 dall'incrocio della via Gregorio VII con via S. Damaso. Da qui lungo il confine delle particelle 32, 34, 35 e 36 del foglio catastale 431 e interessando per 12 metri il confine della particella 6 del foglio catastale 432, da qui ad angolo retto fino ad incontrare la via S. Damaso. Si percorre questa via sul lato sinistro in direzione via S. Fabiano per m 127 circa, e da questo punto si percorre il confine della particella 8 sino ad incontrare il confine della particella. Da qui si procede verso sud percorrendo il confine e le particelle 8 e 4 del foglio 432, arrivando alla delimitazione del precedente vincolo ex legge n. 1497/39, decreto ministeriale 1° giugno 1963, percorrendolo in direzione est fino all'incrocio con il fosso Cave, e da qui seguendo dapprima il fosso Cave poi il lato ovest della particella 81 del foglio 433, sino a raggiungere via della Cava Aurelia. Da qui percorrendo il lato sinistro della sopracitata via si raggiunge l'angolo stradale con via S. Silverio, percorrendo questa sul lato sinistro per circa 65 metri, sino a raggiungere piazza F. Borgoncini Duca seguendola tutta sullo stesso lato sino a raggiungere di nuovo la via S. Silverio seguendo quest'ultima in direzione nord-ovest sino ad arrivare al punto di partenza della presente perimetrazione.

La zona sopra individuata, è definita al nuovo catasto edilizio urbano, al foglio 428 part. 62, 63 parte, al foglio 431 part. 21, 23, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 51, 45, 47, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 84, 85, 130, 132, 133, 134, 139, 143, 144, 145, foglio 432 part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 parte, 26, 27, 34, 35, 36, 37, foglio 433 part. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 15, 18 parte, 19 parte, 26, 46, 49 parte, 23 parte, part. 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 211, 212, 214, 213, 215, 216.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi e agli effetti dell'art. 12 del regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 nel Bollettino ufficiale della regione Lazio con il verbale della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Roma.

La regione Lazio curerà che il comune di Roma provveda all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata visto l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero dei beni culturali ed ambientali la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale.

Roma, addì 10 novembre 1987

Il presidente: LANDI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 17 dicembre 1987, verbale n. 828/105.

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE COSE E DELLE LOCALITÀ SOGGETTE AL VINCOLO DI CUI ALLA LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939.

Verbale della seduta del 18 novembre 1986

Oggi 18 novembre 1986, alle ore 11, presso la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio, debitamente convocata con lettera n. 19885 del 27 ottobre 1986, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) zona Monti di Creta, via Gregorio VII.

(Omissis)

Alle ore 10,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, dichiara aperta la seduta.

Viene preso in esame il primo argomento all'ordine del giorno.

Il presidente spiega che in data 11 settembre 1986, prot. n. 15000, perveniva a questa Soprintendenza da parte della regione Lazio - Assessorato alla tutela ambientale, una richiesta di convocazione della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Roma, per la località «Monti di Creta», in Roma, via Gregorio VII.

(Omissis).

L'area in cui si propone l'imposizione del vincolo di cui alla legge n. 1497 del 29 giugno 1939 è delimitata mediante campitura nella planimetria legata e definita, in particolare, mediante i dati del nuovo catasto edilizio urbano riportati nella medesima planimetria in apposito schema.

La commissione, esaminata la planimetria e la documentazione inviata dalla regione Lazio, condividendo alla unanimità le argomentazioni riportate nella relazione, decide di includere negli elenchi delle località soggette alla legge n. 1497 ai sensi dei punti 1 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa nel seguente perimetro:

partendo dall'angolo di via Gregorio VII con via S. Silverio, si procede in senso antiorario sul lato sinistro in direzione piazza Pio XI sino ad arrestarsi a m 75 dall'incrocio della via Gregorio VII con via S. Damaso. Da qui lungo il confine delle particelle 32, 34, 35 e 36 del

foglio catastale 431 e interessando per 12 metri il confine della particella 6 del foglio catastale 432, da qui ad angolo retto fino ad incontrare la via S. Damaso. Si percorre questa via sul lato sinistro in direzione via S. Fabiano per m 127 circa, e da questo punto si percorre il confine della particella 8 sino ad incontrare il confine della particella. Da qui si procede verso sud percorrendo il confine e le particelle 8 e 4 del foglio 432, arrivando alla delimitazione del precedente vincolo ex legge n. 1497/39, decreto ministeriale 1° giugno 1963, percorrendolo in direzione est fino all'incrocio con il fosso Cave, e da qui seguendo dapprima il fosso Cave poi il lato ovest della particella 81 del foglio 433, sino a raggiungere via della Cava Aurelia. Da qui percorrendo il lato sinistro della sopracitata via si raggiunge l'angolo stradale con via S. Silverio, percorrendo questa sul lato sinistro per circa 65 metri, sino a raggiungere piazza F. Borgoncini Duca seguendola tutta sullo stesso lato sino a raggiungere di nuovo via S. Silverio seguendo quest'ultima in direzione nord-ovest sino ad arrivare al punto di partenza della presente perimetrazione.

La zona sopra individuata, è definita al nuovo catasto edilizio urbano, al foglio 428 part. 62, 63 parte, al foglio 431 part. 21, 23, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 51, 45, 47, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 87, 84, 85, 130, 132, 133, 134, 139, 143, 144, 145, foglio 432 part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 parte, 26, 27, 34, 35, 36, 37, foglio 433 part. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 15, 18 parte, 19 parte, 26, 46, 49 parte, 23 parte, part. 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 211, 212, 214, 213, 215, 216.

88A5248

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 20 dicembre 1988, n. 26779.

Istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme».

A tutte le amministrazioni pubbliche

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, ha introdotto norme profondamente innovative per quanto concerne la produzione agli organi della pubblica amministrazione, da parte dei cittadini, di atti e documenti, nonché la formazione, il rilascio e la conservazione degli stessi da parte della pubblica amministrazione.

In particolare, l'art. 2 della citata legge n. 15/1968 dispone che i cittadini possono produrre, in sostituzione delle certificazioni, dichiarazioni debitamente sottoscritte sugli stati, sulle condizioni personali, sui fatti e requisiti espressamente indicati (data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione ad albi ed elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione).

L'art. 3 prevede la facoltà per i cittadini di produrre ai competenti organi della pubblica amministrazione dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione per fatti, stati e qualità personali (oltre quelli indicati nell'art. 2) stabiliti con specifici regolamenti predisposti dai Ministeri e dagli altri enti pubblici.

Solo al momento di procedere all'emanazione dei provvedimenti favorevoli ai cittadini che hanno prodotto le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, le amministrazioni richiederanno agli interessati la presentazione della normale documentazione.

L'art. 4 prevede la possibilità di produrre, in luogo degli atti notori, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza degli interessati.

Le disposizioni recate dai citati articoli della legge n. 15/68 risultano estremamente innovative non solo per la concreta possibilità offerta ai cittadini di evitare la produzione della tradizionale documentazione, ma anche per quanto attiene alle competenze attribuite per l'autentica delle sottoscrizioni.

La legge n. 15/68 dispone infatti che tale competenza spetti ai notai, cancellieri, segretari comunali, funzionari incaricati dal sindaco e funzionari competenti a ricevere la documentazione.

In questa sede, si vuole richiamare l'attenzione proprio su quest'ultima disposizione.

Pertanto, non dovranno essere istituiti uffici appositi per le autenticazioni, in quanto, si ribadisce, lo stesso ufficio competente a ricevere la documentazione deve essere messo in grado di provvedere direttamente all'autenticazione nell'arco normale del lavoro d'ufficio, dotandolo delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la facoltà per i cittadini di comprovare la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo e ogni stato e qualità personale mediante esibizione di documenti anche d'identità rilasciati dalla pubblica amministrazione, contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

In questo caso, la semplice esibizione del documento e la trascrizione dei dati che interessano su un modulo sottoscritto dall'interessato e dal pubblico funzionario sono sufficienti a sostituire la produzione dei relativi certificati.

Infine, preme richiamare le disposizioni dell'art. 10 sugli accertamenti d'ufficio: le pubbliche amministrazioni tassativamente non possono richiedere ai cittadini la produzione del certificato di assenza di precedenti penali e di carichi pendenti, né atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

I rimanenti articoli della legge n. 15/68 prevedono ulteriori agevolazioni per i cittadini.

Con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione - Prot. n. 778/808 del 21 ottobre 1968, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 22 del 30 novembre 1968, che si allega in copia, sono state diramate istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con specifico riferimento all'azione amministrativa da porre in essere per raggiungere le finalità agevolative per il cittadino, perseguite dalla legge in questione.

Si deve sottolineare che tale legge conferisce ai cittadini veri e propri diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione e che per larga parte contiene norme applicabili immediatamente, senza bisogno di ulteriori disposizioni attuative.

La portata largamente innovativa delle disposizioni legislative non ha trovato soddisfacente riscontro sul piano applicativo; gli accertamenti svolti dallo scrivente Dipartimento hanno messo in evidenza la sostanziale inoperatività della legge n. 15/68, soprattutto per quanto concerne la previsione dell'art. 2 (autocertificazione) e l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 3, nonché degli articoli 5, 6 e 10.

Si rende pertanto necessario che tutte le amministrazioni pubbliche realizzino le più opportune iniziative di carattere organizzativo e funzionale per superare gli inconvenienti evidenziati.

In particolare, ai fini di una corretta e sollecita applicazione della normativa, dovranno essere svolte le seguenti attività:

brevi corsi di formazione per il personale dipendente sulla normativa recata dalla legge n. 15/68 e modalità di applicazione della stessa all'interno dell'amministrazione o ente;

predisposizione della necessaria modulistica da utilizzare per l'autocertificazione, sulla falsariga dell'allegato 1/*A* alla citata circolare n. 778/808 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la trascrizione dei dati dai documenti esibiti (secondo quanto previsto dall'art. 6).

diramazione agli uffici periferici delle istruzioni applicative.

Per quanto concerne l'art. 3 della legge n. 15/68, le amministrazioni pubbliche dovranno emanare regolamenti che prevedano la più ampia casistica di rilascio, da parte dei cittadini, di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, limitando la produzione della rituale documentazione solo ai casi ritenuti indispensabili per l'inizio o per il prosieguo dell'iter di formazione del provvedimento amministrativo.

Lo scrivente Dipartimento rappresenta l'opportunità che i commissari di Governo promuovano periodiche riunioni dei responsabili degli uffici pubblici maggiormente interessati all'applicazione della legge n. 15/68 per verificarne lo stato di attuazione, con particolare riferimento all'art. 3.

Le amministrazioni in indirizzo pubblicizzeranno capillarmente i contenuti fondamentali della legge nonché la facoltà per i cittadini di segnalare alle autorità competenti proposte, eventuali casi di inadempienze, ritardi e omissioni, utilizzando i più moderni mezzi di penetrazione, quali radio e televisione, comunicati stampa, opuscoli esplicativi, manifesti affissi all'interno di uffici pubblici, bandi di concorso, etc....

I «messaggi» di pubblicizzazione dovranno chiaramente indicare che la facoltà conferita ai cittadini dalla legge n. 15/68 si riferisce solamente alla documentazione richiesta a corredo di domande presentate alla pubblica amministrazione per ottenere atti amministrativi (esemplificativamente, la liquidazione di una pensione, l'iscrizione in albo professionale, il rilascio della patente di guida o di una licenza commerciale), con esclusione dei rapporti interprivatistici e della documentazione inerente l'attività giudiziaria.

Tenuto conto delle prevedibili difficoltà organizzative ed operative, si indica la data del 31 maggio 1989 quale termine ultimo entro cui adottare i provvedimenti finalizzati alla migliore applicazione della legge e per predisporre le iniziative di diffusione fra i cittadini, nelle forme in precedenza indicate ovvero nei modi ritenuti più efficaci ed opportuni.

Per quanto concerne i regolamenti di cui all'art. 3, qualora entro la stessa data del 31 maggio 1989 gli stessi non risultassero emanati, per le amministrazioni statali provvederà lo scrivente Dipartimento, esercitando i poteri sostitutivi.

Per le altre amministrazioni il Dipartimento pubblicizzerà ampiamente e capillarmente le inadempienze, che potrebbero comportare precise responsabilità omissive.

Nel ribadire alle amministrazioni l'obbligatorietà di attuazione della normativa recata della legge n. 15/68, si rappresenta che i dirigenti delle competenti unità organiche delle amministrazioni sono da ritenersi direttamente e personalmente responsabili della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni legislative in questione; lo scrivente Dipartimento, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 - legge quadro sul pubblico impiego, si riserva di procedere all'effettuazione di sopralluoghi e di verifiche a campione.

Il Ministro: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

CIRCOLARE della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio riforma dell'amministrazione - Prot. n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968. — **Istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».**

Alle amministrazioni centrali dello Stato

La legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio u.s., raccoglie le precedenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa, coordinandole in un unico testo ed integrandole con nuove norme volte ad una sempre più vasta e profonda semplificazione delle procedure amministrative, che agevoli i cittadini nei loro rapporti con la pubblica amministrazione.

Le disposizioni contenute nella nuova legge possono distinguersi in tre gruppi, in relazione al particolare scopo perseguito: produzione agli organi della pubblica amministrazone di atti e documenti amministrativi; formazione e rilascio di atti pubblici; conservazione di atti e documenti, pubblici e privati. Ad essi, ne va aggiunto un quarto comprendente le disposizioni relative a particolari procedimenti amministrativi.

In merito a ciascuno di tali gruppi si rileva quanto segue:

A) PRODUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Salvo quanto sarà successivamente precisato nel titolo *D)*, le disposizioni contenute negli articoli da 2 a 10 e da 20 a 23, per la parte relativa alle autenticazioni di firme, concernono la documentazione

amministrativa che, per, qualunque ragione e da chiunque, debba essere presentata agli organi della pubblica amministrazione, intesa nella sua più ampia accezione. Pertanto, le norme predette, con tutte le semplificazioni in esse previste, sono operanti nei confronti tanto delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, quanto delle regioni, degli enti locali, degli enti istituzionali e di qualsiasi altro ente di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici. Parimenti, le norme stesse trovano applicazione in qualsiasi procedimento, sia esso diretto alla liquidazione di una pensione o di un indennizzo di guerra, alla concessione di una patente automobilistica o di una licenza commerciale, ai fini di una successione ereditaria o, comunque, alla voltura di proprietà di un immobile o di un mobile registrato, per l'iscrizione ad un ordine o in un albo professionale, ecc.

Le norme di cui al presente paragrafo non riguardano, invece né i rapporti tra privati, anche se una delle parti sia esercente di una funzione pubblica (notaio) o concessionaria di pubblici servizi, né la presentazione di atti e documenti all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali. Ciò evidentemente vale anche per i certificati di stato di famiglia che, ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli aventi diritto devono presentare ai privati datori di lavoro, i quali, appunto perchè tali, non sono organi della pubblica amministrazione.

Le agevolazioni introdotte negli articoli da 2 a 10 concernono la possibilità di comprovare la sussistenza di determinati fatti o il possesso di taluni requisiti e stati personali mediante: dichiarazioni rilasciate dallo stesso interessato, in sostituzione delle tradizionali certificazioni amministrative e degli atti di notorietà; semplice esibizione di documenti amministrativi contenenti i dati richiesti; produzione di copie autentiche in luogo degli originali; accertamenti d'ufficio. Ciò, ovviamente, senza negare agli interessati la facoltà di produrre la consueta documentazione, qualora lo preferiscano secondo il loro indipendente e autonomo apprezzamento.

È d'uopo precisare che, salvo le ipotesi dei rappresentanti legali degli incapaci (art. 8) e dei rappresentanti organici degli enti, la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni (articoli 2 e 3), e degli atti di notorietà (art. 4), nonché dell'apposito modulo sul quale vanno trascritti i dati desunti dai documenti esibiti (articoli 5 e 6), può essere fatta soltanto dai diretti interessati, con esclusione di ogni rappresentante volontario o sostituto, anche per chi non sappia o non possa sottoscrivere.

Per la migliore intelligenza delle disposizioni in esame giova, poi, tener presente, in ordine a ciascuna di esse, le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articoli 2, 20, 21, 22, e 23)

L'art. 2 introduce l'innovazione più importante, stabilendo che, in luogo delle certificazioni richieste dalle vigenti disposizioni, possono essere prodotte, a documentazione degli stati e requisiti personali e dei fatti giuridici indicati, dichiarazioni sottoscritte dall'interessato. L'elencazione contenuta nell'articolo è tassativa e, pertanto, le dichiarazioni sostitutive sono ammesse solo in luogo dei certificati e degli estratti degli atti di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita, iscrizione in albi o elenchi tenuta dalla p.a. e attuale posizione militare di stato, relativi allo stesso interessato, nonché in luogo dei certificati e degli estratti degli atti di nascita del figlio, e di morte del coniuge, dell'ascendente o discendente (in linea retta). Le dichiarazioni degli interessati non sono, però, ammesse in sostituzione degli stati di servizio e dei foglio matricolari militari, degli estratti degli atti di nascita e di stato civile, nei casi in cui, ai sensi di speciali disposizioni, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni.

Per le anzidette particolari ipotesi, quindi, in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, la norma esonera, in via definitiva, il privato che le abbia rilasciate dal produrre la documentazione di rito. Conseguentemente, l'amministrazione dovrà adottare il provvedimento in base alle dichiarazioni, salvo che ritenga di provvedere d'ufficio ad accertarne preventivamente la veridicità. È chiaro che di tale facoltà dovrà farsi uso se e in quanto ricorrano in relazione alla particolare delicatezza del provvedimento da adottare, validi e seri motivi, secondo il prudente apprezzamento dell'amministrazione competente. Di norma, ove non siano state emanate istruzioni generali in tal senso, il ricorso all'accertamento d'ufficio dovrà consentirsi solo in presenza di un ragionevole dubbio che le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato siano mendaci o, comunque non conformi al vero.

È evidente che la norma, semplificando l'azione amministrativa, vuole anche creare fra l'amministrazione ed il cittadino rapporti di fiduciosa collaborazione. Il rilascio di mendaci dichiarazioni è, d'altra parte, punito con le severe sanzioni penali di cui all'art. 26.

Quanto alle formalità, si ricorda che le dichiarazioni possono essere rilasciate separatamente o congiuntamente fra loro ed anche nel contesto dell'istanza eventualmente da produrre. Esse, di regola, devono essere presentate già scritte, anche a macchina, ma sono sottoscritte, con firma per esteso e leggibile, alla presenza dei pubblici ufficiali competenti alla autenticazione.

Secondo il disposto del successivo art. 20, sono legittimati alla autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni (e, quindi, tenuti a procedervi, essendo la facoltà di avvalersi delle agevolazioni concesse all'interessato) i seguenti pubblici ufficiali: i funzionari competenti a ricevere la documentazione relativa alla pratica di che trattasi, i notai, i cancellieri, i segretari comunali e gli altri funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza. Per «funzionario competente a ricevere la documentazione» deve intendersi qualunque impiegato, di qualsiasi carriera e qualifica (con esclusione del personale ausiliario), che, secondo gli ordini di servizio del proprio ufficio, può ricevere la normale documentazione, ciò anche quando la documentazione debba successivamente essere inoltrata, d'ufficio, ad altra amministrazione per l'emanazione del provvedimento.

Analogamente, per quanto riguarda l'«altro funzionario incaricato dal sindaco» si rileva che esso può essere qualunque impiegato che possa essere addetto al rilascio delle normali certificazioni amministrative. I capi dei singoli uffici ed i sindaci dei comuni, nel determinare le attribuzioni del personale dipendente, vorranno tener conto dei nuovi compiti conseguenti dall'applicazione della legge in esame.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma in calce alle dichiarazioni è stata apposta in sua presenza dell'interessato, previa sua identificazione. L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi: conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale; testimonianza di due idonei fidefacienti dallo stesso conosciuti; esibizione di valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

Il pubblico ufficiale che autentica deve ammonire l'interessato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e, quindi, indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita; nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Ove le dichiarazioni occupino più fogli, l'interessato dève apporre la propria firma che sui margini dei fogli intermedi; per l'autenticazione di quest'ultima è sufficiente che il pubblico ufficiale vi aggiunga la propria firma, anche con «nome» abbreviato, ma non la sigla.

Per rendere più spedite, sul piano pratico, le varie operazioni sarebbe opportuno che le singole amministrazioni procedessero alla predisposizione di appositi moduli, sostanzialmente conformi al modello annesso (allegato *1/A)* che consta di due parti: la prima riservata alle dichiarazioni dell'interessato in relazione alle certificazioni richieste per lo speciale procedimento di che trattasi, la seconda riservata agli adempimenti del pubblico ufficiale. In tutti i casi in cui, per una ragione qualsiasi, non verrà usato il modulo, sarà opportuno avvalersi, per le attestazioni del pubblico ufficiale, di un timbro, ad inchiostro, conforme in tutto alla seconda parte del modulo predetto.

Il regime fiscale cui vanno soggette le dichiarazioni sostitutive risulta da quanto stabiliscono gli articoli 21, 22 e 23. Per ogni «estratto» o certificato (di cittadinanza, residenza, ecc.) sostituito, sul foglio contenente la dichiarazione dell'interessato, devono essere, al momento dell'autenticazione ed a cura del pubblico ufficiale che vi procede, apposte ed annullate col timbro dell'ufficio marche di concessione governativa dell'importo di L. 400.

È inoltre, da tener presente che le dichiarazioni sostitutive — siano, o non contestuali all'eventuale istanza — vanno redatte su foglio bollato. È, tuttavia, ammesso l'uso di carte non bollate — specie per i moduli predisposti dalle pubbliche amministrazioni — sulla quale, però, vanno apposte ed annullate, con le modalità di cui sopra, marche da bollo dell'importo di L. 400 per ogni foglio di quattro pagine effettivamente utilizzato nei limiti di cui alle vigenti disposizioni.

Nessuna tassa, da bollo o di concessione governativa, deve, peraltro, essere corrisposta dall'interessato, quando, per disposizione di legge o per comprovata di lui povertà, è esente da bollo il certificato sostituito con la dichiarazione, o l'atto su cui è apposta la firma da

autenticare. Nel caso di povertà, il pubblico ufficiale che autentica riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà, il quale, quindi, non può — a tali effetti — essere sostituito da dichiarazione dell'interessato (allegato I/B).

Connessa con la disciplina fiscale è la materia relativa al pagamento dei «diritti di segreteria», o altrimenti detti, che norme speciali prevedono in favore di talune categorie di pubblici dipendenti o loro casse ed organismi vari, ed a cui sono tenuti i privati che richiedono determinati adempimenti. In merito, va precisato che tali diritti possono essere riscossi in occasione dell'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni, come peraltro in applicazione di ogni altra disposizione della legge in esame, solo in quanto sia espressamente previsto dalle predette norme speciali un «diritto» o tributo per atti della stessa specie. Inoltre, nel caso di autenticazione di sottoscrizione di più dichiarazioni contestuali, essendo unica l'operazione di autenticazione, il «diritto» o tributo dovrà essere riscosso nella misura prevista per un solo atto.

Un ultimo chiarimento appare opportuno per quanto riguarda le autenticazioni effettuate dai notai. Ritenuto che la autenticazione ai fini amministrativi, di cui si discute, non coincide pienamente con l'istituto dell'autenticazione prevista dalla legge notarile e che la prima ha ricevuto una completa ed autonoma disciplina con la legge in esame, la quale non ha introdotto alcuna discriminazione di formalità in relazione alle diverse figure di pubblici ufficiali legittimati a procedervi, si precisa che le autenticazioni amministrative effettuate dai notai non vanno soggette all'obbligo dell'iscrizione a repertorio e della registrazione.

Dichiarazioni temporaneamente sostitutive (art. 3).

La norma prevede che, nei casi da indicarsi con regolamenti ministeriali o di enti pubblici diversi dallo Stato, possa ammettersi una dichiarazione sostitutiva, analoga a quella prevista nell'articolo precedente, in luogo della documentazione relativa a requisiti e fatti diversi da quelli ivi elencati. In detti casi, però la normale documentazione dovrà essere esibita dall'interessato prima che sia emanato il provvedimento a lui favorevole.

La norma, che chiaramente si ispira ad un analogo principio già introdotto in materia di ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi, offre al cittadino il vantaggio di dover produrre la documentazione di rito in un momento successivo alla presentazione della sua istanza e solo nella ipotesi in cui l'istruttoria della pratica, condotta dall'ufficio sulla base delle sue dichiarazioni, si sia, per lui, favorevolmente conclusa. Come già detto, però, il pur favorevole esame non potrà portare alla adozione del provvedimento formale se prima l'interessato, su richiesta dell'amministrazione, non abbia prodotto la documentazione relativa.

Se il termine fissato dal regolamento trascorre senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione richiesta o se questa, presentata tempestivamente, non risulti regolare o conforme alle dichiarazioni rese, il provvedimento in suo favore non può essere emanato. Un solo temperamento si ha quando la irregolarità o la difformità concernono elementi non essenziali. L'amministrazione può allora, accordare una breve proroga dei termini per la regolarizzazione.

Ove vi siano più aspiranti allo stesso provvedimento, nel caso di inadempienza del prescelto subentrano, nell'ordine, gli altri aventi titolo.

Gli obiettivi che, con la disposizione in esame, si voglio perseguire sono due:

ampliare la sfera di applicazione dell'istituto della dichiarazione suppletiva a tutti i casi che in concreto sembrano suscettibili di tale estensione, ma la cui determinazione aprioristica non è possibile senza il rischio di pregiudicare, nella pratica, l'attività amministrativa;

sollevare il cittadino dall'onere della documentazione nei casi in cui l'amministrazione rigetti l'istanza. Il beneficio sarà più evidente nei casi in cui dovrà procedersi a valutazioni comparative delle domande di più interessati.

Perché la norma diventi operante occorre, però, l'emanazione dei regolamenti ministeriali e di quelli dei singoli enti pubblici. Le amministrazioni sono, quindi, invitate ad iniziare, e a portare a termine con ogni sollecitudine, l'esame dei singoli procedimenti di propria competenza (conferimenti di borse di studio, licenze commerciali, ecc.), per individuare gli atti e documenti per i quali consentire la dichiarazione temporaneamente sostitutiva.

Le risultanze di tale esame dovranno essere comunicate, per l'opportuno coordinamento, a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la riforma della pubblica amministrazione - Corso Vittorio Emanuele, 116, Roma.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4).

La disposizione riproduce l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con la specificazione che, per poter essere sostituito dalla dichiarazione dell'interessato, l'atto notorio deve concernere gli stati ed i requisiti personali, o i fatti, che sono a sua diretta conoscenza. La nuova disposizione risulta, pertanto, più precisa della precedente in quanto consente la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio solo quando ciò che l'interessato dichiara sia a lui direttamente noto. Al di fuori di tali casi, quindi, va prodotto il normale atto di notorietà. L'oggetto della dichiarazione sostitutiva non ha invece, subito alcuna limitazione: essa può concernere tanto stati o requisiti personali che qualsiasi altro fatto giuridicamente rilevante. Può, quindi, essere utilizzata anche per comprovare la paternità e la maternità dell'intestatario dei titoli di credito emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, ai fini della necessaria identificazione in sede di pagamento o di qualsiasi altra operazione sui titoli stessi.

Per altro verso, la nuova norma risulta più estensiva della precedente, in quanto integra, con nuove figure, il numero dei pubblici ufficiali autorizzati a ricevere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Quanto alle formalità, è da tener presente che la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, a differenza delle altre, va «resa» al pubblico ufficiale, oltre che sottoscritta in sua presenza. Il modulo da utilizzare, pertanto, è quello di cui all'allegato I/C. Sotto ogni altro aspetto, la disciplina di tale dichiarazione è la stessa di quella prevista per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Di conseguenza, per le categorie dei pubblici ufficiali legittimati e tenuti a ricevere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per le modalità di autenticazione della sottoscrizione e per la disciplina fiscale e dei c. d. «diritti di segreteria», si rimanda a quanto in precedenza detto, in occasione, appunto, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, con la precisazione che, ai fini fiscali, la dichiarazione ora in esame va sempre considerata come dichiarazione unica.

Per completezza, giova, tuttavia, rilevare che l'istituto della dichiarazione sostitutiva in esame, nella compiuta ed autonoma disciplina dettata dalla legge n. 15 del 1968, si atteggia in maniera alquanto diversa dal tradizionale atto di notorietà, che sostituisce. Le precedenti istruzioni, quindi, vanno uniformemente osservate anche per le dichiarazioni ricevute dal notaio, con la conseguente esenzione dalla formalità dell'iscrizione a repertorio e della registrazione. Nel caso, però, sia prodotta in luogo dell'atto notorio di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 399, ai fini di ottenere la trascrizione dell'acquisto a causa di morte di un autoveicolo, la dichiarazione sostitutiva che voglia utilizzarsi anche per il pagamento della prescritta imposta fissa deve essere sottoposta a registrazione. Questa può avvenire anche successivamente alla trascrizione, ai sensi dell'art. 2669 c. c., dovendosi ritenere la dichiarazione sostitutiva equiparata all'atto notorio anche a tali effetti.

Documentazione mediante semplice esibizione (articoli 5 e 6).

Riportando, con lievi modifiche, le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, le norme in esame prevedono l'ulteriore possibilità di comprovare il possesso di stati e qualità personali (e non fatti giuridici diversi), mediante esibizione all'ufficio competente di documenti rilasciati dalla p. a. e contenenti l'attestazione dei dati richiesti. Si precisa che, conformemente a quanto prevedevano le precedenti disposizioni, la documentazione mediante semplice esibizione può avvenire per qualsiasi stato o qualità personale, e non soltanto per quelli indicati a titolo meramente esemplificativo nell'art. 5 (nascita, residenza, stato civile); purchè, ovviamente, i relativi dati risultino dai pubblici documenti esibiti, siano questi di identità personale o a qualsiasi altro scopo rilasciati.

I detti documenti, nel casi sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, devono essere esibiti, in analogia a quanto previsto per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i dati rilevati su apposito modulo, conforme all'allegato I/D. Il modulo è, poi, sottoscritto, come per il passato, tanto dal pubblico ufficiale che dall'interessato, previamente identificato ed ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. La firma dell'esibitore, pur sempre apposta alla presenza del pubblico ufficiale, non è soggetta a formale autenticazione.

Ove non sia prescritta la presentazione all'ufficio competente, i documenti potranno, altresì, essere esibiti ad un funzionario appositamente autorizzato, addetto ad altro ufficio dell'amministrazione competente, nonché ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, anche di comune diverso da quello di residenza. In questi casi, il modulo, compilato o sottoscritto come sopra, è trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

Per la sollecita applicazione di questa disposizione è, quindi indispensabile che le amministrazioni provvedano subito a designare, in ciascun ufficio, i funzionari autorizzati a compilare il modulo 1/D.

Quanto al regime fiscale, si precisa che, come per il passato, il modulo va redatto in carta libera e nessuna tassa deve essere corrisposta dagli interessati.

Per quanto attiene, infine, ai «diritti di segreteria», o altrimenti detti, si osservano le istruzioni impartite a proposito delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Copie autentiche (art. 7).

Sempre ai fini della presentazione agli organi della pubblica amministrazione, le copie autentiche di atti e documenti sono pienamente equipollenti agli originali, a condizione che esse siano formate con i sistemi e le modalità di cui al successivo art. 14 e siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Unica eccezione è quella prevista dal secondo comma dell'art. 27, in materia di titoli di studio per l'ammissione ai corsi universitari.

Le istruzioni relative alla formazione delle copie autentiche e al loro regime fiscale, saranno precisate nel successivo titolo *B*, concernente la formazione ed il rilascio di atti pubblici.

Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci (art. 8).

L'articolo stabilisce chi debba compiere gli adempimenti previsti nella legge in esame, nel caso in cui l'interessato sia un incapace. Al riguardo si ricorda che l'incapacità può essere assoluta o relativa. È assoluta: *a)* per età minore degli anni 21 (salvi i casi di emancipazione per matrimonio o, dopo il compimento degli anni 18, per provvedimento del giudice tutelare; *b)* per interdizione giudiziale a causa di grave infermità mentale; *c)* per interdizione legale a carico di talune categorie di reclusi per condanna penale. L'incapacità relativa, a parte altra ipotesi irrilevante a questi fini, ricorre; *d)* nel caso del minore emancipato per matrimonio; *e)* nel caso del minore che, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, sia stato emancipato con provvedimento del giudice tutelare; *f)* nel caso di inabilitazione, per sentenza, a causa di infermità mentale meno grave.

Nelle ipotesi di incapacità assoluta, le dichiarazioni sostitutive e l'esibizione dei documenti previsti dalla presente legge, nonché la relativa sottoscrizione, sono fatte dal rappresentante legale, genitore esercente la patria potestà (lettera *a*) o tutore (lettere *b, c*); nelle ipotesi invece, di incapacità relativa (lettere *d), e), f)* esse sono fatte dall'interessato con l'assistenza del curatore. Negli atti in cui intervengono i tutori o i curatori occorre che i medesimi esibiscano il provvedimento di loro nomina da parte del giudice tutelare, ai fini dell'indicazione dei relativi estremi sul modulo (all. 1/*E, F, G, H, I, L*).

Ciò premesso in via generale, è altresì da tener presente che, per talune disposizioni speciali, il minore degli anni 21, e a volte anche degli anni 18, è ritenuto capace di partecipare ad un dato rapporto giuridico (ad esempio rapporto d'impiego o di lavoro) o di compiere un dato negozio giuridico (ad esempio riconoscimento dei figli naturali) e che, secondo i principi, tale capacità deve ritenersi estesa all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono e, quindi, al compimento di tutti gli atti giuridici che possono essere necessari per la partecipazione al detto rapporto o al compimento del negozio. Di conseguenza, in tutti i codesti casi, e limitatamente agli effetti propri di tali procedimenti speciali, i minori aventi i requisiti prescritti devono essere considerati capaci di fare direttamente le dichiarazioni sostitutive e di esibire i documnti di cui agli articoli 5 e 6.

Documenti spontaneamente esibiti (art. 9).

È fatta salva la facoltà per gli interessati di produrre, qualora lo ritengano per loro più conveniente, la normale documentazione, ivi compreso il tradizionale atto di notorietà anche nei casi in cui ricorra la diretta conoscenza. Agli organi della p. a. è, però, vietato di richiederla, in sostituzione delle forme più agevolate di documentazione o degli accertamenti d'ufficio previsti dalla legge.

Accertamenti d'ufficio (art. 10).

Qualora sia prescritto il possesso del requisito della buona condotta o dell'assenza di precedenti penali, nonché dell'assenza di carichi pendenti, all'accertamento relativo deve provvedere a proprie cure, l'amministrazione che deve emettere il provvedimento, acquisendo a tal fine le opportune informazioni presso gli uffici competenti. Questi sono tenuti ad adempiere a tali richieste, da qualunque amministrazione o ente pubblico, anche economico, provengano, con sollecitudine e nello spirito della più grande collaborazione.

Il secondo comma dell'articolo in esame vieta alle singole amministrazioni di richiedere agli interessati la produzione di atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che esse stesse siano tenute a certificare, o che risultino attestati in documenti anteriormente esibiti dai medesimi interessati e tuttora in possesso delle singole amministrazioni, non essendo stati restituiti o distrutti nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni. Per una corretta interpretazione della norma, si tenga presente che per «singola amministrazione» deve intendersi il complesso degli organi od uffici — anche se ubicati in sedi diverse — che compongono uno stesso ente pubblico (comune, provincia, INPS, ENPAS, ecc.); quando trattasi dello Stato, però, il termine coincide con «ministero», comprensivo di tutti gli organi centrali e periferici, eccetto le aziende autonome e, in genere, gli organismi per i quali sia previsto un proprio consiglio di amministrazione, che costituiscono, a loro volta, altrettante amministrazioni nel senso suddetto.

Relativamente agli «atti o certificati» che è vietato richiedere agli interessati, si precisa che essi consistono in tutta quella documentazione, concernente stati e qualità personali o qualsiasi altro fatto giuridicamente rilevante (cittadinanza, situazione familiare, nascita, morte, diritti di proprietà risultanti da iscrizioni in pubblici registri, successioni testamentarie, ecc.), che la singola amministrazione sia tenuta a rilasciare per proprio dovere di ufficio o che, per una ragione qualsiasi, si trovi già in suo possesso e sia tuttora valida.

Gli interessati che intendono avvalersi di un documento precedentemente presentato all'amministrazione devono dichiarare per iscritto, contestualmente all'istanza o su autonomo foglio in esenzione di tassa, di essere consapevoli che l'uso di un documento contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. I medesimi, inoltre, debbono fornire gli estremi necessari per individuare l'atto o il documento in precedenza esibito, o il fatto, lo stato o la qualità personale che l'amministrazione dovrebbe certificare.

Appare, peraltro, pacifico che, ove gli atti o i dati in possesso dell'amministrazione si trovino presso uffici aventi sede in città diverse, potrebbe essere opportuno per gli interessati, che aspirino ad una più sollecita definizione della pratica, avvalersi della facoltà di esibire spontaneamente il normale documento (art. 9) o copia autentica di esso (art. 7). Ciò specie se dal trascorrere di un determinato termine possano derivare responsabilità, anche di ordine soltanto finanziario, a carico degli interessati o dei pubblici funzionari.

Per analoghi motivi di speditezza amministrativa, qualora nella trattazione della pratica intervengano più uffici anche della stessa sede, per ciascuno dei quali occorra una copia dello stesso documento, agli interessati potrebbe essere suggerita l'opportunità di esibire essi stessi le copie necessarie, in carta libera, che verrebbero autenticate a cura del funzionario competente a ricevere la documentazione, in assoluta esenzione di tassa e di diritti di segreteria, per il solo uso interno amministrativo.

Autenticazione della sottoscrizione d'istanza (art. 20).

Per il caso in cui le disposizioni già in vigore prescrivano l'obbligo dell'autenticazione della sottoscrizione di particolari istanze che debbano essere presentate agli organi della pubblica amministrazione (non c'è quindi nessun obbligo introdotto dalla legge al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 2, 3 e 4), si osservano le disposizioni dettate nell'art. 20 e che sono quelle stesse che sono state illustrate nel paragrafo relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si rimanda, pertanto, alle precedenti istruzioni, non senza però precisare che per le autenticazioni delle sottoscrizioni diverse da quelle indicate negli articoli 2, 3 e 4, non si applicano le disposizioni sulla tassa di concessione governativa di cui all'art. 21. Ove, quindi, non sussistano speciali, diverse disposizioni, le autenticazioni al di fuori delle ipotesi ora richiamate saranno fatte in esenzione di tassa.

B) FORMAZIONE E RILASCIO DI ATTI PUBBLICI

Gli articoli da 11 a 18 e da 21 a 23 per la parte relativa alla legalizzazione delle firme, concernono la formazione degli atti pubblici e loro condizioni di validità nonché l'eventuale rilascio degli atti stessi agli interessati. A differenza di quanto rilevato per le norme esaminate nel precedente titolo, le disposizioni che ora si commentano trovano applicazione non soltanto nei confronti della pubblica amministrazione, ma di chiunque, si tratti anche di autorità giurisdizionali o di privati, e a qualunque fine l'atto pubblico debba servire. Resta ferma l'eccezione prevista nel secondo comma dell'art. 27, di cui si dirà nel titolo *D*).

Certificazioni contestuali (art. 11).

Riproducendo sostanzialmente l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1987, n. 678, la legge stabilisce che tutte le certificazioni, di qualsiasi natura, da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona, debbono essere contenute in un unico documento. L'espressione «fatti, stati e qualità personali» va intesa nel significato onnicomprensivo più avanti illustrato.

Come si evince dal testo, però, le certificazioni da riunire in un unico atto sono quelle che devono essere rilasciate da uno stesso «ufficio» e non da una stessa «amministrazione». L'espressione, come è noto, ha un significato meno ampio, indicando soltanto un ramo di servizio, una unità organica dell'amministrazione con compiti e, in genere, circoscrizione limitati. Così, ad esempio, la conservatoria dei registri immobiliari, l'ufficio del registro e l'ufficio tecnico erariale, rispetto all'Amministrázione delle finanze; l'ufficio del medico provinciale e l'ufficio del veterinario provinciale, rispetto all'Amministrazione della sanità.

Quanto alle domande che gli interessati devono presentare ai pubblici uffici per ottenere le certificazioni contestuali, si precisa che è sufficiente una sola istanza per ogni singolo documento, anche se contenente più certificazioni (cittadinanza, nascita, residenza, stato civile, ecc.). Tale domanda può essere formulata oralmente, salvo espressa, contraria disposizione di legge.

Ove le certificazioni contestuali debbano essere rilasciate in bollo, sullo stampato in carta semplice, eventualmente usato per la loro redazione, saranno applicate, ed annullate con timbro dell'ufficio, marche da bollo per l'importo di L. 400 per ogni foglio di quattro pagine effettivamente utilizzato secondo le vigenti disposizioni (e non già per certificazione).

Quanto ai «diritti di segreteria» o altrimenti detti, essi saranno riscossi, ove espressamente previsti dalle speciali disposizioni, nella misura stabilita per un solo atto, essendo la certificazione contestuale documento unico.

Redazione e stesura degli atti pubblici (articoli 12 e 13).

Gli originali di tutti gli atti pubblici (leggi, decreti, sentenze, atti notarili, ecc.) devono essere redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. Tali sistemi possono essere usati anche promiscuamente nella redazione di un singolo atto.

Le caratteristiche tecniche dei vari sistemi di redazione saranno precisate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. In attesa, per quanto riguarda la redazione a macchina continuano ad applicarsi le disposizioni emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) e per la scrittura a mano le norme da tempo vigenti.

Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune o spazi in bianco che non siano interlineati, aggiunte nel corpo dell'atto, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate, ma è preferibile scrivere sempre la parola per esteso.

Qualora nella stesura dell'atto siano stati commessi errori o si sia incorso in omissioni, si deve procedere alle opportune variazioni, sempre prima che il pubblico ufficiale apponga la propria firma sull'atto stesso e con la scrupolosa osservanza delle seguenti modalità:

cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire;

far risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell'atto, mediante postille contraddistinte con segni numerici o alfabetici di richiamo e trascrivendo le parole cancellate, oppure indicandone il numero e riportandone la prima e l'ultima. Quando la cancellatura riguarda intere linee, è sufficiente indicare l'ordine numerico di esse e le pagine in cui sono contenute;

menzionare il numero complessivo delle postille.

Restano, inoltre, salve le speciali disposizioni ivi comprese quelle della legge notarile, non incompatibili con la legge in oggetto.

Autenticazione di copie conformi (art. 14).

Secondo l'articolo in esame, le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che a stampa, o con scrittura a mano o a macchina, anche con altri procedimenti che saranno specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. In attesa, si applica anche a questi fini il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, integrato dal decreto 10 aprile 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1966, n. 96).

Per la formazione delle copie autentiche, oltre alle norme concernenti la stesura materiale del testo degli atti pubblici e la possibilità di apportarvi variazioni di dipendenza di errori ed omissioni, già illustrate, si applicano le seguenti.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale esso è depositato o conservato, o da quello al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, anche se di comune diverso da quello di residenza. Quando l'atto originale sia stato emesso da un organo della pubblica amministrazione, o sia presso questo depositato o conservato, la competenza a procedere alla autenticazione spetta ai funzionari ai quali, secondo i rispettivi ordinamenti, è attribuita la potestà certificatoria (ad es.: consiglieri di prima, seconda e terza classe per le amministrazioni dello Stato, anche se trattasi di decreto ministeriale); nel caso in cui la copia del documento debba essere prodotta ad un pubblico ufficio legittimati a procedere alla autenticazione sono anche i funzionari competenti a ricevere la documentazione. Ove l'atto originale sia depositato presso un notaio, è questi soltanto competente a rilasciare la copia autentica, non prevedendo la legge in esame né la possibilità che gli altri pubblici ufficiali si rechino presso il suo archivio, né la facoltà di rilasciare copia di copie, per cui continuano ad osservarsi le speciali disposizioni vigenti.

L'autenticazione consiste nell'attestazione che la copia è conforme all'originale, con il quale essa deve essere, pertanto, contestualmente collazionata. Tale attestazione va scritta alla fine della copia, dopo le eventuali postille, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve, altresì, indicare se l'originale è depositato o conservato, nei propri atti o, altrimenti, il nome e cognome dell'esibitore e le modalità della sua identificazione, nonché il numero dei fogli impiegati, la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e infine, apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Secondo i casi si userà, quindi, normalmente mediante stampiglia, una delle formule di cui all'allegato I/*M*.

Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma (col «nome» anche abbreviato, ma non la sigla) a margine di ciascun foglio intermedio.

Ove si tratti di copie parziali o per estratto, si dovranno sempre riprodurre tutti gli estremi necessari per individuare senza possibilità di dubbio l'atto originale.

Sulle copie ottenute sia con l'impiego di mezzi meccanici o fotografici che con uno qualsiasi degli altri sistemi consentiti, il pagamento dell'imposta di bollo, ove non sia stata usata la carta bollata, è eseguito mediante l'impiego delle apposite marche da annullarsi con il timbro dell'ufficio, a cura del pubblico ufficiale autorizzato. Cio, anche quando le copie di che trattasi debbono essere presentate agli uffici del registro, per la registrazione.

Le marche da bollo da applicare sono dell'importo di L. 400 per ogni quattro facciate del documento originale, e non per ciascuna copia. Ovviamente, se il documento originale contenga degli allegati, l'imposta va corrisposta anche per la loro copia, sempre nella misura di L. 400 per ogni quattro facciate. Qualora le copie siano riprodotte su fogli staccati, come nel caso delle riproduzioni fotografiche, essi devono essere legati in modo da costituire un unico documento, avendo cura di apporre nei punti di congiunzione dei vari foglio il timbro dell'ufficio. L'autenticazione deve essere apposta dopo l'ultima riga, non sui margini, e qualora si renda necessario l'uso di un altro foglio, esso dovrà essere computato ai fini dell'imposta di bollo.

Anche ai fini del rilascio delle copie autentiche, vale quanto precisato per i certificati plurimi: è sufficiente una sola domanda, anche orale, per qualsiasi numero di copie.

Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

Per concludere si ricorda, infine, che, come è stato rilevato nelle note introduttive del presente titolo, anche le norme dettate con l'articolo in esame, attenendo al modo di formazione degli atti pubblici, sono di applicazione generale e, pertanto, vanno osservate anche quando tali atti devono essere prodotti a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione. È però, da tener presente che, mentre nell'art. 7 è affermato il principio che agli organi della pubblica amministrazione le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 possono essere validamente presentate in luogo degli originali (in ogni caso e quindi anche ai fini della trascrizione), nessuna disposizione la legge detta per quanto attiene al valore probatorio delle copie predette che siano altrimenti utilizzate. In tali casi, pertanto, è da ritenersi immutata la disciplina contenuta nel codice civile e in altre leggi in vigore.

Legalizzazione di firme di autorità italiane su atti da valere davanti ad un ufficio pubblico italiano (articoli 15, 16, 18, 21, 22 e 23).

Proseguendo nell'opera di semplificazione intrapresa con precedenti provvedimenti, la legge in esame abolisce — tranne che per una sola eccezione — la legalizzazione delle firme apposte dai pubblici funzionari e pubblici ufficiali italiani, siano operanti in Italia che all'estero

(rappresentanti diplomatici o consolari; direttori delle scuole italiane, all'estero, ecc.), su atti e documenti, loro copie o estratti, che devono essere presentati agli uffici pubblici italiani, con sede tanto nel territorio della Repubblica quanto all'estero. Tale abolizione vale, ovviamente, anche nei rapporti tra privati.

A tal fine, come è noto, il funzionario o pubblico ufficiale che rilascia l'atto o documento deve, sul medesimo, indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio (art. 18, comma 2). Motivi di opportunità, peraltro, consigliano di usare sempre tali formalità, a prescindere da ogni considerazione sull'obbligo, o meno, della legalizzazione.

L'unica eccezione mantenuta dalla legge, stante la implicita abrogazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, che concerneva la legalizzazione delle firme degli esercenti professioni ed arti, è quella relativa alle firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola (art. 16).

In tal caso si dovrà, quindi, procedere alla legalizzazione a cura del provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola. Si precisa, però, al riguardo che con la locuzione «provveditore agli studi» la legge ha inteso indicare, come è nello spirito di tutta la legislazione volta e semplificare le procedure amministrative, l'ufficio del provveditore agli studi. Ciò premesso e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 159 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la competenza a rilasciare certificazioni spetta ai consiglieri di prima, seconda e terza classe, legittimati a procedere alla legalizzazione devono intendersi i funzionari con tale qualifica applicati al servizio in parola.

Nel procedere alla legalizzazione, il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare il nome e cognome e la legale qualità di colui la cui firma legalizza, la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio (art. 15) (allegato I/*N*).

Per quanto riguarda il regime fiscale, restano immutate le precedenti disposizioni, tenendo presente che, salvi i casi di esenzione (art. 23), per ogni firma legalizzata va annullata con timbro dell'ufficio, a cura del pubblico ufficiale, una marca di concessione governativa di lire 200, apposta su foglio in bollo, od opportunamente corredato di marche da bollo secondo quanto in precedenza precisato. Ove manchi spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio assoggettato allo stesso regime fiscale, applicando nei punti di congiunzione il timbro dell'ufficio (art. 22).

Legalizzazione di firme su atti da valere presso autorità estere o rilasciate dalle medesime (articoli 17, 21,. 22 e 23).

Nei rapporti con le autorità di Stati esteri, ai fini dell'obbligo della legalizzazione, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1) Firme apposte da pubblici ufficiali italiani su atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere.

L'onere della legalizzazione sussiste, ove essa sia richiesta dalle autorità straniere. In tal caso si fa, formalmente, luogo ad una doppia legalizzazione: prima il Ministro competente legalizza la firma del pubblico ufficiale, dipendente o sottoposto a vigilanza, che ha rilasciato l'atto o documento e, successivamente, il Ministro degli affari esteri legalizza quella del Ministro competente. A questo proposito, è da precisare che, analogamente a quanto rilevato in occasione delle legalizzazioni da parte del provveditore agli studi (art. 16), *le espressioni «Ministro competente» e «Ministro degli affari esteri» stanno rispettivamente per «Ministero competente» e «Ministero degli affari esteri»*, essendo nella logica del sistema l'identificazione dell'organo con il suo titolare. Pertanto, considerato che, ai sensi del citato art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidennte della Repubblica n. 3 del 1957, la competenza a rilasciare «certificazioni» spetta ai consiglieri di prima, seconda e terza classe, o equiparati, devono ritenersi legittimati a procedere alla legalizzazione in esame i funzionari con tale qualifica in servizio sia presso l'amministrazione centrale che presso quella periferica. Evidenti motivi di opportunità consigliano, però, che al servizio della legalizzazione siano applicati, salvo che per gli atti emanati dagli organi centrali dell'amministrazione, consiglieri che prestano la loro opera presso gli uffici periferici, preferibilmente con circoscrizione provinciale o quanto possibile analoga. È ovvio che le firme di tali pubblici ufficiali legalizzanti dovranno essere depositate presso il Ministero degli affari esteri, per la successiva legalizzazione di competenza.

È poi, da tener presente che, pur essendo stata soppressa, come già rilevato, la legalizzazione delle firme apposte dagli esercenti arti e professioni sopra atti e certificati da prodursi ad uffici pubblici fuori del Comune, sorge tavolta la necessità di far luogo alla legalizzazione per gli atti di tale specie da produrre all'estero. In questi casi, a richiesta degli interessati, si procederà, come per gli atti dei pubblici ufficiali, con il sistema della doppia legalizzazione: amministrazione competente (ad es.: Ufficio del medico provinciale per i certificati medici) e Ministero degli affari esteri.

2) Firme apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero o dai funzionari da loro delegati.

Non è più prevista alcuna legalizzazione, essendo stata abolita — come già rilevato — quella delle firme sugli atti da far valere davanti ad autorità italiane. A questo fine, però, si devono osservare, per il rilascio degli atti e documenti, le formalità prescritte nel secondo comma dell'art. 18, di cui si è già detto.

3) Firme apposte da autorità estere su atti e documenti formati all'estero e da valere nello Stato.

È prevista la sola legalizzazione da parte dei competenti organi delle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, essendo stata abolita la seconda legalizzazione da parte del Ministero degli affari esteri.

Qualora gli atti e documenti formati all'estero siano redatti in lingua straniera, deve essere allegata, come per il passato, una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4) Firme apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari straniere residenti in Italia su atti o documenti formati nello Stato e da valere nello Stato.

Tali firme sono assoggettate alla legalizzazione del Ministro per gli affari esteri. Al riguardo, premesso che anche in questo caso il termine «Ministro» sta per «Ministero», si informa che, secondo intervenute intese tra i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, il Ministro per gli affari esteri, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, ha disposto che provvedano all'incombenza le Prefetture della Repubblica, nella loro qualità di uffici dei rappresentanti del potere esecutivo nelle provincie. Pertanto, gli atti e documenti di qualsiasi natura rilasciati dalle rappresentanze estere in italia saranno presentate, per la legalizzazione, alle prefetture nella cui circoscrizione le rappresentanze medesime hanno sede.

Anche nelle ipotesi di cui ai precedenti numeri 1), 3) e 4), però, leggi dello stato o accordi internazionali possono stabilire esenzioni dall'obligo della legalizzazione o della traduzione degli atti o documenti redatti in lingua straniera. In tali casi, quindi, le precedenti disposizioni della legge non si applicano.

Per opportuna notizia, si riporta, nell'allegato II, l'elenco delle convenzioni e degli accordi contenenti clausole per l'abolizione della legalizzazione.

Quanto prima, poi, entrerà in vigore la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, la quale prevede per gli atti da e per gli Stati aderenti alla convenzione stessa, in luogo della normale legalizzazione, l'apposizione di una più semplice «apostille». Per l'applicazione di tale convenzione saranno, a suo tempo impartite opportune istruzioni dal Ministero per gli affari esteri.

Relativamente al regime fiscale da rispettare per la legalizzazione degli atti da e per l'estero e per la certificazione di conformità al testo straniero della prescritta traduzione (art. 17, comma terzo), si precisa, infine, che per ogni atto o documento va pagata a mezzo delle apposite marche, la tassa di concessione governativa di L. 500, anche se trattasi di certificato plurimo rilasciata ai sensi dell'art. 10. Tale tassa è ridotta a L. 200 per i documenti di cui all'art. 16 da valere nel territorio della Repubblica di San Marino, purché contengano l'espressa menzione di tale uso. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 21, comma quarto, 22 e 23 già illustrate.

Conformemente a quanto sinora praticato, la tassa predetta, ove non ricorrano motivi di esenzione a norma dell'art. 23, si aggiunge — per gli atti formati all'estero — ai diritti consolari previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 200, da riscuotersi nelle forme consuete a cura delle nostre rappresentanze. Non essendo, peraltro, possibile l'uso fuori dal territorio nazionale delle marche di concessione governativa, come di quelle da bollo, le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero provvederanno, ai sensi dell'art. 61 del citato decreto del Presidente della Reubblica n. 200, ad applicare

sull'atto da legalizzare apposita stampiglia con la seguente dicitura: («Per valere in Italia il presente atto deve essere regolarizzato fiscalmente ai sensi degli articoli 21 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presso l'ufficio cui l'atto stesso viene esibito (art. 61 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200»).

La regolarizzazione fiscale avverrà, pertanto, al momento della presentazione dell'atto ad un ufficio pubblico in territorio nazionale, a cura del pubblico ufficiale, il quale provvederà ad annullare con il timbro dell'ufficio, le marche da bollo e di concessione governativa da apporre per l'importo prescritto (L. 400 di marche da bollo per ogni foglio di quattro pagine e L. 500 di marche da concessione governativa per la legalizzazione).

C) CONSERVAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

L'art. 25 prevede, tanto per le pubbliche amministrazioni che per i privati, la facoltà di sostituire ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica, anche se costituita da fotogramma negativo.

I limiti, i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della sua autenticazione saranno stabiliti con decreti interministeriali. Le istruzioni relative saranno, quindi emanate con successiva circolare.

D) PARTICOLARI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L art. 27, comma primo, nel riconfermare le speciali disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali, fa espressamente salva l'applicazione, anche in tali procedimenti amministrativi, degli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19, relativi alla equipollenza ai documenti originali delle copie autentiche e alla loro formazione, alle certificazioni contestuali, alla redazione e stesura degli atti pubblici, alla legalizzazione delle firme, e alla trasmissione dall'estero, di atti agli uffici dello stato civile.

La norma nulla dice circa l'autenticazione delle firme dei concorrenti in calce alle domande di partecipazione ai concorsi statali, espressamente prevista dall'art. 2, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Nondimeno, poiché le eccezioni alla disciplina generale sulla documentazione amministrativa dettata dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernono soltanto la presentazione dei «documenti», ossia di quegli atti che servono a documentare il possesso dei necessari requisiti da parte dei vincitori del concorso, e poiché le modalità di autenticazione stabilite nell'art. 20 hanno indubbio carattere di generalità, non può escludersi l'applicazione di tale norma anche ai procedimenti concorsuali. In tale caso, si tenga, però, presente che non è dovuta la tassa di concessione governativa che, ai sensi dell'art. 21, comma primo, è prescritta solo per le dichiarazioni sostitutive fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4. I documenti prescritti per i concorsi vanno, però successivamente presentati in conformità dell'art. 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

La stessa disciplina vale, per evidenti motivi analogici, anche per le assunzioni obbligatorie senza concorso e per le assunzioni di personale non di ruolo eccezionalmente ancora ammesse. Peraltro, per le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative consentano, in presenza di determinate, urgenti necessità, salturarie e ripetute assunzioni dello stesso personale iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dall'amministrazione, la documentazione prescritta per l'accesso al pubblico impiego può essere acquisita al momento dell'iscrizione nell'albo o elenco che trattasi.

Un'altra deroga, infine, è prevista nel secondo comma dell'art. 27 della legge n. 15. Essa riguarda l'obbligo di presentare il titolo originale di studi medi, o il certificato temporaneamente sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, per ottenere l'ammissione ai corsi universitari. A tali fini, quindi, non è ammessa la copia autentica di cui agli articoli 7 e 14, mentre in ogni altra disposizione la legge in esame va normalmente osservata.

Come si evince dalle istruzioni che precedono, l'applicazione della nuova disciplina, data l'ampiezza della sua portata, può dar luogo a qualche difficoltà, specie nei primi tempi.

Si raccomanda, pertanto, agli organi in indirizzo di voler adottare le più opportune disposizioni perché si possa far luogo, con ogni sollecitudine possibile, alla integrale e corretta applicazione della legge. A tal fine sarà sommamente utile che le singole amministrazioni integrino con proprie istruzioni, più pertinenti ai particolari servizi di competenza, quelle generali contenute nella presente. I capi dei vari uffici dovranno essere invitati a predisporre la più razionale organizzazione dei servizi ed a promuovere, tra il dipendente personale, uno spirito di civile collaborazione con gli enti ed i privati, nei reciproci diuturni rapporti. Non si vorrà mancare, a tal fine, di curare la divulgazione delle norme della legge e l'uso degli appositi moduli che, con la presente vengono consigliati. Risulterà certamente utile pubblicare, in un numero speciale del Bollettino delle singole amministrazioni, il testo della legge, della presente circolare e delle particolari istruzioni dell'amministrazione interessata. Sarà anche opportuno procedere alla revisione degli stampati e moduli già in uso al fine di armonizzarli con le più recenti disposizioni.

La corretta e intelligente applicazione della legge e delle istruzioni che la integrano costituisce, per tutti i pubblici dipendenti ed i pubblici ufficiali in genere, adempimento di un preciso dovere di ufficio, di cui dovrà essere tenuto conto nella valutazione che, a qualunque fine, deve essere fatta dal personale interessato. Le infrazioni a tale dovere dovranno essere disciplinarmente rilevate.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e, successivamente, del testo delle istruzioni particolari che le singole amministrazioni vorranno emanare ad integrazione delle presenti.

Il Ministro per la riforma dell'Amministrazione
TESSITORI

ALLEGATO 1

AVVERTENZE

L'annesso formulario viene proposto a titolo orientativo. Ciascuna amministrazione può, quindi, opportarvi le modifiche necessarie e rendere i singoli modelli più rispondenti alle proprie particolari esigenze.

Nel raccomandare il più largo uso anche delle stampiglie, si invitano le amministrazioni ad adottarne un modello che contenga quanti più dati è possibile (ad esempio: denominazione dell'Ufficio, testo della autenticazione, qualifica e nome e cognome del singolo funzionario incaricato), al fine di ridurre al minimo in numero delle operazioni materiali occorrenti.

ALLEGATO 1/*A*

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto *(a)* .... dichiara *(b)*:

1) di essere nato a *(c)* .... il ....;

2) di essere resitente in *(d)* ....;

3) di essere cittadino italiano secondo le risultanze del comune di *(e)* ....;

4) di godere dei diritti politici;

5) di essere *(f)* .... ;

6) dà atto della propria esistenza in vita;

7) che il figlio di nome.. è nato in data .... a..;

8) che *(g)*.. è morto in data .... a..;

9) di essere nella seguente posizione agli effetti militari ....;

10) di essere iscritto nell'.. *(h)*;

11) che la famiglia convivente si compone di *(i)*.................... ....

(Luogo e data) ....

Il dichiarante

(l) ....
(m) ....

(n) ....

Ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai numeri *(o)*........................ è stata apposta in mia presenza dal dichiarante sig. *(p)*..................

....

identificato *(q)*.. e preventivamente ammonito sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

(Luogo e data) ....

(r) Il ....

(s)...

Timbro
d'ufficio

(a) Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(b) Cancellare le voci che non interessano.

(c) Indicare il comune di nascita e, tra parentesi, la provincia.

(d) Indicare il comune alla cui anagrafe l'interessato è iscritto.

(e) Indicare il comune di residenza. Per i residenti all'estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati all'estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani.

(f) Indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato/a con ....; vedovo/a di ....

(g) Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza del deceduto o il rapporto di parentela con il dichiarante.

(h) Indicare l'albo o l'elenco in cui si è iscritti.

(i) Indicare cognome e nome, data e luogo di nascita dei singoli componenti la famiglia ed il rapporto con il dichiarante.

(l) Firma per esteso o leggibile.

(m) Firma per esteso o leggibile dei due testimoni fidefacienti, eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(n) Intestazione dell'ufficio.

(o) Indicare i numeri che non sono stati cancellati.

(p) Cognome e nome del dichiarante.

(q) Indicare le modalità di identificazione: tipo ed estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di riconoscimento, ovvero conoscenza diretta.

(r) Indicare la qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale.

(s) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO 1/*B*

a) «Dichiarazioni sostitutive in esenzione di tassa, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge».

....

....

....

b) Dichiarazioni sostitutive in esenzione di tassa ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (certificato ....

....

....

in data ....).

ALLEGATO 1/*C*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(*Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*)

Io sottoscritto *(a)* ....
avanti a *(b)*...

Dichiaro:

....

....

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

Il dichiarante

(c)...

(d)...

(e)...

Attesto che il dichiarante sig. *(f)*..
identificato *(g)*..
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data)..

(h) Il ....

(i)...

Timbro
d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(c) Firma per esteso e leggibile.

(d) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(e) Intestazione dell'ufficio.

(f) Nome e cognome del dichiarante.

(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.

(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO 1/*D*

TRASCRIZIONE DI DATI CONCERNENTI STATI E QUALITÀ PERSONALI

(*Articoli 5 e 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*)

(a)...

Scopo della documentazione...
Titolare dei documenti esibiti *(b)*..

....

Documenti esibiti *(c)*..
dai quali risultano i dati di cui appresso riguardanti lo stesso sig. *(d)*..

1)..
2)..
3)..
4)..
5)..
6)..

L'esibitore, identificato (*e*).. è stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

L'esibitore

(*f*) ....
(*g*) ....

(*h*) Il ....
(*i*) ....

(Luogo e data)..

Timbro d'ufficio

(*a*) Intestazione dell'ufficio.
(*b*) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione dell'esibitore.
(*c*) Tipo di estremi dei documenti esibiti ed indicazione delle autorità che li hanno rilasciati.
(*d*) Cognome e nome dell'esibitore.
(*e*) Modalità di identificazione: estremi del documento di identità, ovvero generalità di due testimoni fidefacienti ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza personale.
(*f*) Firma per esteso e leggibile del titolare dei documenti esibiti.
(*g*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione dell'esibitore.
(*h*) Qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale.
(*i*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO 1/*E*

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI RESE DAL GENITORE O DAL TUTORE

(*Articoli 2 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*)

Io sottoscritto (*a*)..
nella qualità di (*b*)... del
sig. (*c*)..
dichiaro che il predetto (*d*):

1) è nato a (*c*) .... il ....;
2) è residente in (*f*)...;
3) è cittadino italiano, secondo le risultanze del Comune di (*g*)...;
4) gode dei diritti politici..;
5) è .... (*h*);
6) è tuttora vivente...;
7) in data .... a...
ha avuto la nascita di un figlio di nome...................................;
8) in data .... a...
ha avuto la perdita per morte di (*i*) ....;
9) è nella seguente posizione agli effetti militari ....
....;
10) è iscritto nell' (*l*)...;
11) ha la famiglia convivente composta di (*m*) ....
....

(Luogo e data)..

Il dichiarante

(*n*)..
(*o*) ....

(*p*)...

Attesto che la sottoscrizione per le dichiarazioni di cui ai numeri (*q*).................................. è stata apposta in mia presenza dal dichiarante sig. .... identificato (*r*) .... previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

(Luogo e data)..

(*s*) Il...
(*t*) ....

Timbro d'ufficio

(*a*) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(*b*) Genitore esercente la patria potestà o tutore. In quest'ultimo caso indicare gli estremi del provvedimento di nomina alla tutela.
(*c*) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e abitazione dell'interessato incapace.
(*d*) Cancellare le voci che non interessano.
(*e*) Indicare il comune e, tra parentesi, la provincia.
(*f*) Indicare il comune alla cui anagrafe l'interessato incapace è iscritto.
(*g*) Indicare il comune di residenza dell'interessato incapace. Per i residenti all'estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati all'estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani.
(*h*) Indicare lo stato civile dell'interessato incapace: celibe, nubile, coniugato/a con ...., vedovo/a di ....
(*i*) Indicare il rapporto di parentela con l'interessato incapace, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del deceduto.
(*l*) Albo o elenco in cui è iscritto l'interessato incapace.
(*m*) Cognome e nome, luogo e data di nascita dei singoli componenti la famiglia dell'interessato incapace e rapporto con lo stesso.
(*n*) Firma per esteso e leggibile del dichiarante.
(*o*) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(*p*) Intestazione dell'ufficio.
(*q*) Indicare i numeri che non sono stati cancellati.
(*r*) Indicare le modalità di identificazione: estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei testi fidefacienti ed estremi dei loro documenti d'identità, ovvero conoscenza personale.
(*s*) Qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale.
(*t*) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO 1/*F*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RESA DAL GENITORE O DAL TUTORE

(*Articoli 4 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*)

Io sottoscritto (*a*) ....
nella qualità di (*b*).. del
sig. (*c*)..
avanti a (*d*)...

Dichiaro:

....
....
....
....

Letto, confermato e sottoscritto.

(Luogo e data)..

Il dichiarante

(*e*)..
(*f*)..

Attesto che il dichiarante sig. (g) ....
identificato (h) ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(i) Il ....
(l) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(b) Genitore esercente la patria potestà o tutore; in quest'ultimo caso indicare gli estremi del provvedimento di nomina alla tutela.
(c) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e abitazione dell'interessato incapace.
(d) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale a cui è resa la dichiarazione.
(e) Firma per esteso e leggibile.
(f) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(e) Firma per esteso e leggibile.
(f) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(g) Nome e cognome del dichiarante.
(h) Indicare le modalità di identificazione: estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei due testi fidefacienti ed estremi dei loro documenti ovvero conoscenza diretta.
(i) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(l) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO 1/G

TRASCRIZIONE DI DATI CONCERNENTI STATI E QUALITÀ PERSONALI DA DOCUMENTI ESIBITI DAL GENITORE O DAL TUTORE.

(Articoli 5, 6 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(a) ....

Scopo della documentazione ....
Esibitore dei documenti: (b) .... nella sua qualità di (c) ....
Titolare dei documenti esibiti (d) ....
Documenti esibiti (e) ....
dai quali risultano i dati di cui appresso riguardanti il predetto sig. (f) ....

1) ....;
2) ....;
3) ....;
4) ....;
5) ....;
6) ....

L'esibitore, identificato (g) .... è stato da me ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

(Luogo e data) ....

L'esibitore
(h) ....
(i) ....

(l) Il ....
(m) ....

Timbro d'ufficio

(a) Intestazione dell'ufficio.
(b) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione dell'esibitore.
(c) Genitore esercente la patria potestà o tutore; in quest'ultimo caso indicare gli estremi del provvedimento di nomina alla tutela.
(d) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e abitazione dell'interessato incapace, cui si riferiscono i documenti esibiti.
(e) Tipo ed estremi dei documenti esibiti ed indicazione delle autorità che li ha rilasciati.
(f) Cognome e nome dell'interessato incapace.
(g) Modalità di identificazione: estremi del documento di identità ovvero generalità di due testi fidefacienti ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza personale.
(h) Firma per esteso e leggibile del genitore o del tutore.
(i) Firme per esteso e leggibili dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione dell'esibitore.
(l) Qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale.
(m) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO 1/H

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI RESE DALL'INTERESSATO ASSISTITO DAL CURATORE

(Articoli 2 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto (a) ....
assistito da (b) .... nella sua qualità di curatore, come risulta da (c) ....
....
dichiara (d):

1) di essere nato a (e) ....
il ....;
2) di essere residente in (f) ....;
3) di essere cittadino italiano, secondo le risultanze del comune di (g) ....;
4) di godere dei diritti politici;
5) di essere (h) ....;
6) dà atto della sua esistenza in vita;
7) che il figlio di nome .... è nato in data .... a ....;
8) che (i) .... è morto in data .... a ....;
9) di essere nella seguente posizione agli effetti militari ....;
10) di essere iscritto nell' (l) ....;
11) che la famiglia convivente si compone di (m) ....
....

(Luogo e data) ....

Il dichiarante
(n) ....

Il curatore
(n) ....
(o) ....

(p) ....

Attesto che le sottoscrizioni per le dichiarazioni di cui ai numeri (q) .... sono state apposte in mia presenza dall'interessato sig. (r) .... identificato (s) .... e dal suo curatore sig. (t) .... identificato (s) ...., previa ammonizione sulla responsabilità penale cui entrambi possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

(Luogo e data) ....

(u) Il ....
(v) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e abitazione dell'interessato incapace.

(b) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e abitazione del curatore.

(c) Estremi del provvedimento di nomina alla curatela.

(d) Cancellare le voci che non interessano.

(e) Indicare il comune e, tra parentesi, la provincia.

(f) Indicare il comune alla cui anagrafe l'interessato incapace è iscritto.

(g) Indicare il comune di residenza dell'interessato incapace. Per i residenti all'estero: se nati in Italia, indicare il comune di nascita; se nati all'estero, precisare a quale titolo siano cittadini italiani.

(h) Indicare lo stato civile dell'interessato incapace: celibe, nubile, coniugato/a con .... vedovo/a di ....

(i) Indicare il rapporto di parentela con l'interessato incapace, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del deceduto.

(l) Albo o elenco in cui è iscritto l'interessato incapace.

(m) Cognome e nome, luogo e data di nascita dei singoli componenti la famiglia dell'interessato incapace e rapporto con lo stesso.

(n) Firma per esteso e leggibile.

(o) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione dei dichiaranti.

(p) Intestazione dell'ufficio.

(q) Indicare i numeri cancellati.

(r) Cognome e nome dell'interessato incapace.

(s) Modalità di identificazione: estremi del documento d'identità; ovvero generalità dei due testi fidefacienti, ovvero conoscenza personale.

(t) Cognome e nome del curatore.

(u) Qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale.

(v) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO I/I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RESA DALL'INTERESSATO ASSISTITO DAL CURATORE

(Articoli 4 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....
assistito da *(b)* ....
nella sua qualità di curatore, come risulta da *(c)* ....
....
avanti a *(d)*:

Dichiaro:

....
....
....
....

Letto, confermato e sottoscritto.

(Luogo e data) ....

Il dichiarante

(e) ....

Il curatore

(f) ....
(g) ....

(h) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(i)* ....
identificato *(l)* .... e il curatore sig. *(m)* .... identificato *(l)* ....
hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

(Luogo e data) ....

(n) Il ....
(o) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione dell'interessato incapace.

(b) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del curatore.

(c) Estremi del provvedimento di nomina alla curatela.

(d) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale.

(e) Firma per esteso e leggibile dell'interessato incapace.

(f) Firma per esteso e leggibile del curatore.

(g) Firme per esteso e leggibili dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione dei dichiaranti.

(h) Intestazione dell'ufficio.

(i) Cognome e nome dell'interessato incapace.

(l) Indicare le modalità di identificazione: estremi del documento di identità, ovvero generalità dei due testi fidefacienti ed estremi dei loro documenti di identificazione, ovvero conoscenza personale.

(m) Cognome e nome del curatore.

(n) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(o) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO I L

TRASCRIZIONE DI DATI DA DOCUMENTI ESIBITI DALL'INTERESSATO ASSISTITO DAL CURATORE

(Articoli 5, 6 e 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(a) ....

Scopo della documentazione ....

Esibitore dei documenti: sig. *(b)* ....

assistito dal curatore sig. *(c)* ....

nominato con provvedimento *(d)* ....

Documenti esibiti e riguardanti il predetto sig. *(e)* ....
.... dai quali risultano i dati di cui appresso riguardanti lo stesso sig. *(e)* ....
.... :

1) ....;
2) ....;
3) ....;
4) ....;
5) ....;
6) ....

L'esibitore sig. *(e)*..
identificato *(f)*.. e il curatore
sig. *(g)*.. identificato
con *(f)*.. sono stati
da me ammoniti sulla responsabilità penale cui entrambi possono andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

(Luogo e data)..

L'esibitore

(h)..

Il curatore

(i) ....

(l) ....

(m) Il..

(n)..

Timbro
d'ufficio

(a) Intestazione dell'ufficio.

(b) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione dell'interessato.

(c) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del curatore.

(d) Estremi del provvedimento di nomina alla curatela.

(e) Cognome e nome dell'interessato.

(f) Modalità di identificazione: estremi del documento di identità, ovvero generalità dei due testi fidefacienti, ovvero conoscenza personale.

(g) Cognome e nome del curatore.

(h) Firma per esteso e leggibile dell'interessato incapace.

(i) Firma per esteso e leggibile del curatore.

(l) Firma per esteso e leggibile dei due testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione degli esibitori.

(m) Qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale.

(n) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

ALLEGATO 1/*M*

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

(Articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(a)..

1) Quando è fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale:	La presente copia, composta di n. ...... fogli, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.
2) Quando è fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato o conservato l'originale:	La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
3) Quando è fatta dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento:	La presente copia, composta di n. ..... fogli, è conforme all'originale esibito dal sig. .... nato a .... il .... identificato *(b)*.............................. ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

(Luogo e data)..

(c) Il..

(d)..

Timbro
d'ufficio

(a) Timbro lineare dell'ufficio.

(b) Estremi del documento d'identità, ovvero generalità dei due testi fidefacienti ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza personale.

(c) Qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale che rilascia la copia autentica.

(d) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

N.B. — L'autenticazione non può farsi fuori del foglio bollato: mancando spazio sufficiente si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro tondo d'ufficio. Se la copia consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

ALLEGATO 1/*N*

LEGALIZZAZIONE DI FIRME

(Art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(a)..

(b)..

Visto per l'autenticità della firma del sig. *(c)* ....
....
....

(Luogo e data)..

(d) Il..

(e) ....

Timbro
d'ufficio

(a) Intestazione del Ministero o dell'ente.

(b) Intestazione dell'ufficio centrale o periferico.

(c) Cognone, nome e legale qualità del pubblico ufficiale la cui firma viene legalizzata.

(d) Qualifica e, tra parentesi, nome e cognome del pubblico ufficiale legalizzante.

(e) Firma per esteso del pubblico ufficiale legalizzante.

ALLEGATO II

CONVENZIONI E ACCORDI BILATERALI CONTENENTI CLAUSOLE PER L'ABILITAZIONE DELLA LEGALIZZAZIONE

ARGENTINA

Buenos Aires, 12 *aprile* 1961.

Convenzione sulle assicurazioni sociali.

(Legge 3 dicembre 1962, n. 1759 - *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 1963, n. 8 - Sc.d.Rat. 7 novembre 1968).

In vigore dal 1° gennaio 1964.

Art. 11, paragrafo 2.

AUSTRIA

Roma, 6 *aprile* 1922.

Convenzione per l'assistenza giudiziaria.

(Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 3181 - *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1924, n. 64 - Sc.d.Rat. 12 giugno 1924).

Rimessa in vigore con scambio di note del 22 novembre 1950.

Articoli 18 e 19.

Vienna, 30 *dicembre* 1950.

Convenzioni sulle assicurazioni sociali.

(Legge 29 ottobre 1954, n. 1104 - *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1954, n. 278 - Sc.d.Rat. 22 gennaio 1955).

In vigore dal 1° febbraio 1955.

Art. 35, paragrafo 2.

Vienna, 21 *aprile* 1967.

Accordo sull'esenzione della legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio.

Articoli 1 e 2.

(Non ancora ratificato).

BELGIO

Bruxelles, 30 *aprile* 1948.

Convenzione sulle assicurazioni sociali.

(Legge 8 giugno 1949, n. 383 - *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1949, n. 157 - Sc.d.Rat. 3 agosto 1949).

Art. 30, paragrafo 2.

Roma, 24 *ottobre* 1950.

Scambio di note sul rilascio degli atti di stato civile e l'abolizione della loro legalizzazione.

(In vigore dal 24 ottobre 1950) - Legge 13 marzo 1952, n. 361 - *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1962, n. 101).

Art. 2.

Roma, 6 *aprile* 1962.

Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale.

(Legge 2 marzo 1963, n. 596 - *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1963, n. 116 - Sc.d.Rat. 13 novembre 1963).

Art. 12.

CECOSLOVACCHIA

Roma, 6 *aprile* 1922.

Convenzione relativa alla protezione legale e all'assistenza giudiziaria dei rispettivi sudditi.

(Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1559 - *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1924, n. 241, - Sc.d.Rat. 31 maggio 1925).

Rimessa in vigore con nota cecoslovacca del 25 febbraio 1948 ai sensi dell'art. 44 del trattato di pace del 10 febbraio 1947.

Articoli 19 e 20.

FRANCIA

Roma, 31 *marzo* 1948.

Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari.

(Legge 8 giugno 1949, n. 383 - *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1949, n. 157 - Sc.d.Rat. 22 luglio 1949).

La validità di questa convenzione è ormai limitata agli articoli 17 e 24.

Art. 25, paragrafo 2.

Roma, 12 *gennaio* 1955.

Convenzione sul reciproco aiuto giudiziario e sul rilascio degli atti di stato civile.

(Legge 19 febbraio 1957, n. 155 - *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 1957, n. 87 - Sc.d.Rat. 2 aprile 1959).

GERMANIA

Roma, 9 *giugno* 1938.

Convenzione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria e scambio di note.

(Regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676 convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 359 - *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'8 novembre 1938).

Rimessa in vigore con decorrenza dal 1° ottobre 1954.

Articoli 16 e 17.

Roma, 12 *giugno* 1942.

Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

(Legge 18 ottobre 1942, n. 1344 - *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1942, n. 281).

Rimessa in vigore con scambio di note del 1° aprile 1953 ad esclusione del paragrafo 2 dell'art. 4 del trattato stesso.

Articoli 33 e 35.

Roma, 5 *maggio* 1953.

Convenzione in materia di assicurazioni sociali e protocollo finale.

(Legge 17 luglio 1954, n. 823 - *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1954, n. 208 supplemento ordinario - Sc.d.Rat. 23 marzo 1956).

La validità di questa convenzione è ormai limitata agli articoli 3, paragrafo 2; 5, paragrafo 1 e 2; 16, 23, paragrafo 2; 26, 32, 33 e 36, paragrafo 3.

Roma, 5 *maggio* 1953.

Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e protocollo finale.

(Legge 17 luglio 1954, n. 823 - *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1954 supplemento ordinario - Sc.d.Rat. 26 novembre 1954).

Art. 15, paragrafo 2.

GRAN BRETAGNA

Roma, 28 *ottobre* 1951.

Convenzione in materia di assicurazioni sociali.

(Legge 12 marzo 1953, n. 228 - *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1953, n. 89 - Sc.d.Rat. 30 aprile 1953).

Questa convenzione non è applicabile all'Irlanda del Nord.

(Legge 13 marzo 1958, n. 355 - *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1958, n. 96 - Sc.d.Rat. 5 giugno 1958).

Art. 25, paragrafo 2.

JUGOSLAVIA

Roma, 6 *aprile* 1922.

Convenzione riguardante la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi.

(Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 3182 - *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 1924, n. 45 - Sc.d.Rat. 6 febbraio 1931).

Rimessa in vigore dalla Jugoslavia ai sensi dell'art. 44 del trattato di pace del 10 febbraio 1947, parzialmente abolita dalla convenzione del 3 dicembre 1960 per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile ed amministrativa.
Articoli 18 e 19.

Roma, 14 novembre 1957.

Convenzione in materia di assicurazioni sociali e protocollo generale.
(Legge 12 novembre 1960, n. 885 - *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1960, n. 210 - Sc.d.Rat).
Art. 33, paragrafo 2.

Roma, 3 dicembre 1960.

Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile ed amministrativa.
(Legge 12 agosto 1962, n. 1368 - *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1962, n. 237 - Sc.d.Rat. 20 dicembre 1966).
Articoli 19, 20 e 21.

LUSSEMBURGO

Lussemburgo, 29 maggio 1951.

Convenzione generale in materia di sicurezza sociale e protocollo speciale.
(Legge 31 luglio 1954, n. 711 - *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1954, n. 194 - Sc.d.Rat. 25 ottobre 1954).
In vigore dal 1° novembre 1954.
Art. 26, paragrafo 2.

MONACO (Principato)

Roma, 6 dicembre 1957.

Convenzione relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(Legge 24 luglio 1959, n. 631 - *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1959, n. 199 - Sc.d.Rat. 15 febbraio 1960).
In vigore dal 1° marzo 1960.
Art. 10, paragrafo 2.

Roma, 11 ottobre 1961.

Convenzione in materia di sicurezza sociale.
(Legge 2 marzo 1963, n. 627 - *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1963, n. 122 - Sc.d.Rat. 4 gennaio 1964).
Art. 22, paragrafo 2.

NORVEGIA

Roma, 12 giugno 1959.

Convenzione in materia di sicurezza sociale e protocollo finale.
(Legge 1° luglio 1961, n. 991 - *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1961, n. 249 - Sc.d.Rat. 22 dicembre 1961).
Art. 21.

PAESI BASSI

L'Aja, 28 ottobre 1952.

Convenzione generale sulle assicurazioni sociali.
(Legge 19 maggio 1954, n. 338 - *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1954, n. 145 - Sc.d.Rat. 4 dicembre 1954).
In vigore dal 1° gennaio 1955.
Art. 24, paragrafo 2.

Roma, 17 aprile 1959.

Convenzione sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e protocollo di firma.
(Legge 6 dicembre 1960, n. 1567 - *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1960, n. 319 - Sc.d.Rat. 18 aprile 1963).
Art. 5.

SAN MARINO

Roma, 31 marzo 1939.

Convenzione di amicizia e di buon vicinato.
(Legge 6 giugno 1939, n. 1320 - *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1939, n. 217).
Art. 39.
Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato l'11 giugno 1968.
Art. 39 e 39 *bis*
(Non ancora ratificato).

SPAGNA

Madrid, 21 luglio 1956.

Convenzione sulle assicurazioni sociali.
(Legge 4 febbraio 1958, n. 122 - Sc.d.Rat. 4 marzo 1958).
In vigore dal 1° aprile 1958 - *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1958, n. 62.
Art. 20, paragrafo 2.

SVEZIA

Roma, 25 maggio 1955.

Convenzione in materia di sicurezza sociale e protocollo finale.
(Legge 19 febbraio 1957, n. 137 - *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1957, n. 84 - Sc.d.Rat. 18 giugno 1957).
In vigore dal 1° agosto 1957.

SVIZZERA

Roma, 3 gennaio 1933.

Convenzione relativa al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.
(Legge 15 giugno 1933, n. 743 - *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1933, n. 157 - Sc.d.Rat. 6 settembre 1933).
Art. 5.

Roma, 14 dicembre 1962.

Convenzione relativa alla sicurezza sociale con protocollo finale e dichiarazioni comuni.
(Legge 31 ottobre 1963, n. 1781 - *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1963, n. 326 - Sc.d.Rat. 27 agosto 1964).
In vigore dal 1° settembre 1964.
Art. 20, paragrafo 2.

Berna, 16 novembre 1966.

Accordo sull'esenzione della legalizzazione, sullo scambio degli atti di stato civile e sulla presentazione dei certificati per contrarre matrimonio.
(Legge 18 marzo 1968, n. 474 - *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1968, n. 107).
In vigore dal 1° ottobre 1968.
La legalizzazione è soppressa dagli articoli 1, 2 e 3

UNGHERIA

Roma, 6 aprile 1922.

Convenzione per la protezione legale dei rispettivi sudditi.
(Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 3179 - *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1924, n. 44 - Sc.d.Rat. 2 febbraio 1927).
Articoli 18 e 19.

VENEZUELA

Caracas, 23 agosto 1930.

Trattato di estradizione ed assistenza giudiziaria in materia penale.
(Legge 17 aprile 1931, n. 517 - *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 1931 - Sc.d.Rat. 4 marzo 1932).
Art. 18.

89A0089

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 210ª seduta pubblica per giovedì 12 gennaio 1989, alle ore 11,30, con il seguente:

Ordine del giorno

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreti-legge.

89A0095

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con propri decreti in data 5 gennaio 1989, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. dott. Emilio Rubbi, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cessando dalla medesima carica presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e l'on. dott. Angelo Picano, senatore della Repubblica, a Sottosegretario di Stato presso lo stesso Dicastero.

89A0093

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di ricompensa al valor civile

Con decreto 13 marzo 1986, il Ministro dell'interno ha disposto la concessione dell'attestato di pubblica benemerenza al valor civile al sig. Tindaro Pontillo, con la seguente motivazione: «Attratto dalle grida di aiuto di due bagnanti in procinto di annegare, non esitava a tuffarsi in acqua nonostante le proibitive condizioni del mare per raggiungere e trarre in salvo le malcapitate». — Marina di Vasto (Chieti), 14 luglio 1982.

89A0031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 il dott. Maurizio Giacinti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Tornielli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 luglio 1988, in sostituzione del dott. Giancarlo Fabbri.

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1988 la dott.ssa Elvira Matarozzi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Fashion sport - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 novembre 1979, in sostituzione del dott. Roberto Mastroeni.

89A0044

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni unitamente all'indicazione geografica dei vini da tavola «Valle del Tirso».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata intesa ad ottenere l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso, rosato nonché del riferimento al nome dei vitigni «Moscato» e «Niedderа» unitamente all'indicazione geografica dei vini da tavola «Valle del Tirso» riconosciuta con decreto ministeriale 5 luglio 1985; comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella già delimitata con il citato decreto ministeriale 5 luglio 1985 e riguarda l'intero territorio amministrativo dei comuni di Oristano (con le frazioni Massama, Nuraxinieddu, Silì, Donigala, Fenughedu), Cabras (con la frazione Solanas), Nurachi, Riola Sardo, Baratili, San Pietro, Zeddiani, San Vero Milis, Narbolia, Milis, Tramatza, Ollastra Simaxis, Simaxis (con la frazione San Vero Congius), Solarussa, Siamaggiore, Palmas Arborea, Santa Giusta, Zerfaliu in provincia di Cagliari e Oristano.

Le eventuali istanze riguardanti l'autorizzazione all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0045

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Radenska tre cuori»

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1988, n. 2578, è stato autorizzato l'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale estera «Radenska tre cuori».

89A0046

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla modifica delle etichette dell'acqua minerale «S. Felice»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale toscana n. 9085 del 10 ottobre 1988, esecutiva ai sensi di legge, la sorgente S. Felice di Pecchioli Gustavo e C. S.n.c., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Pistoia, località S. Felice, provincia di Pistoia, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «S. Felice» e ad aggiornare l'analisi chimico-fisica riportata sulle etichette medesime nonché a riportare sulle etichette stesse il codice a barre.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 9085 del 10 ottobre 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i contenitori di vetro dell'acqua minerale «S. Felice» della capacità di 1960 ml, 920 ml, 420 ml, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

89A0033

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 27 settembre 1988, n. 4849, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 5 novembre 1988, prot. n. 8020/6076, la società Fonti Varano dei Marchesi S.r.l., con sede e stabilimento in Varano dei Marchesi di Medesano (Parma), via Valle n. 21, codice fiscale n. 00217620343, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Montinverno» di Varano dei Marchesi (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, n. 5501 del 25 ottobre 1988 controllata nella seduta del 30 novembre 1988, prot. n. 8831/6567, la società Riviana Bognanco S.p.a., con sede e stabilimento in Varano de' Melegari (Parma), via Campiano n. 194, codice fiscale n. 00154390348, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini di spalla dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Riviana» di Varano de' Melegari (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, n. 5503 in data 25 ottobre 1988 controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 30 novembre 1988, prot. n. 8813/6568, la società S.A.M. Bognanco S.p.a., con sede e stabilimento in Citerna Taro (Parma), via Fondovalle n. 100, codice fiscale n. 00162620348, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fontenova» di Fornovo di Taro (Parma).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

89A0032

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*